

Gianmarco Gometz
LA DEMOCRAZIA ELETTRONICA

1.1. Una ridefinizione di “democrazia elettronica”

Il termine “*e-democracy*” e i suoi sinonimi “democrazia elettronica”, “cyber-democrazia” e “democrazia digitale” ereditano da “democrazia” dei considerevoli importi di polisemia¹, vaghezza e genericità², oltreché una potente carica valutativa positiva³, in questo caso spesso amplificata da una pregiudiziale fiducia nelle potenzialità emancipatrici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), Internet *in primis*⁴. Nel recente passato, questo entusiasmo ha dato impulso a una vera e propria frenesia ridefinitoria, ulteriormente incoraggiata dalla convinzione secondo cui gli effetti dell’impiego diffuso degli strumenti che a svariati decenni dalla loro comparsa ci si ostina a chiamare “nuove tecnologie” non possono tematizzarsi e comprendersi a fondo senza uno strumentario concettuale parimenti nuovo di zecca⁵. Già un fugace accostamento alla letteratura sul tema qui trattato è sufficiente a far rilevare il frequentissimo ricorso a neologismi ottenuti aggiungendo prefissi come “*e-*”, “*i-*”, “*cyber-*”, “*tecno-*”, “*tele-*”, “*open-*”, “*wiki-*” ecc. a termini di più o meno risalente tradizione filosofico-politica, il più delle volte ridefiniti da ciascun singolo autore senza economia di contributi personali. Il concetto di *e-democracy*, già nato sotto auspici che non ne hanno favorito rigore e univocità, viene così accostato e spesso confuso con quelli di *e-government*, *e-governance*, *e-rulemaking*, *e-voting*, *e-participation*, *e-engagement*, *e-information*, *cyberpolitics* ecc. in una babele stipulativa certo non propizia alla parsimonia e alla chiarezza concettuali⁶. Per soprammercato, ciascuno di questi termini viene adoperato nei vari contesti teorici per riferirsi a cose diverse. Il termine “*e-democracy*” viene così usato per designare tra l’altro: l’interazione coi rappresentanti o le istituzioni politiche via ICT, la discussione politica digitalmente mediata, l’uso delle tecnologie informatiche da parte del governo per migliorare l’efficienza, l’equità e la qualità della partecipazione democratica, l’accesso per via digitale a varie categorie di dati pubblici o di pubblico interesse, varie tecniche per rilevazioni statistiche su temi politici condotte con strumenti informatici, il televoto e i referendum a distanza, l’espansione delle tecnologie interattive della

¹ Arne Naess (NAESS 1956) ha contato ben 311 significati diversi di “democrazia”, che tuttavia hanno un nucleo semantico comune dato dall’idea di potere politico del popolo, come del resto è suggerito dall’etimologia della parola; cfr. ARBLASTER 1994, p. 8.

² Quanto alla genericità della nozione, già VARN 1993 constata che l’espressione “*electronic democracy*” viene usata per designare molte diverse funzioni delle nuove tecnologie nel governo della cosa pubblica, tra cui accrescere la partecipazione dei cittadini, migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi pubblici, semplificare le azioni del governo ecc. Sulle nozioni di vaghezza e genericità si vedano, rispettivamente, LUZZATI 1990 e LUZZATI 2012.

³ In *Politics and the English Language* (1946), George Orwell osserva: «It is almost universally felt that when we call a country democratic we are praising it: consequently the defenders of every kind of regime claim that it is a democracy, and fear that they might have to stop using that word if it were tied down to any one meaning».

⁴ Sono tecnologie che, nel loro attuale stadio di sviluppo, si basano com’è noto sulla *digitalizzazione*, ossia il processo che attraverso strumenti elettronici consente di tradurre in un linguaggio binario qualsiasi informazione.

⁵ Sostengono che lo studio dell’*e-democracy* richieda una riforma dei concetti cari alla tradizionale teoria della democrazia, tra gli altri, WRIGHT 2011, pp. 244 -261; CLARKE 2013. Per una critica di questa proliferazione di apparati concettuali concernenti le tecnologie informatiche, spesso sistematizzati in campi di studio creati *ad hoc* e con pretese di autonomia rispetto a discipline filosofiche o scientifiche più generali, cfr. TAVANI 2002, pp. 37-54.

⁶ Parsimonia concettuale raccomandata da Uberto Scarpelli, che ammoniva che poiché il linguaggio serve per comunicare, ogni riforma linguistica è in sé stessa un male, e non diventa legittima e accettabile che in forza di utilità e di vantaggi; cfr. SCARPELLI 1985, pp. 70-71.

comunicazione a diversi settori della vita socio-politica, e, all'interno di essi, i cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione nei modi di comunicare, di esprimere le opinioni, di intendere l'azione politica, di comporre alleanze politiche e di interagire con le istituzioni⁷.

Stante questa indisciplinata semantica, il primo obiettivo del presente lavoro è quello di individuare una *ridefinizione* che, pur cogliendo gli elementi comuni alle più consuete denotazioni dell'espressione "democrazia elettronica", sia in grado di ridurre almeno in qualche misura la sua equivocità.

Una definizione di *e-democracy* che a mio giudizio bilancia opportunamente denotazioni usuali del *definiendum* e portata informativa del *definiens*, è la seguente:

L'uso delle ICT come mezzo per lo svolgimento delle procedure egualitarie di autogoverno del demos.

Due ordini di ragioni militano a favore di questa scelta definitoria.

In primo luogo, un concetto di *e-democracy* dovrebbe includere *tutti* gli elementi necessari a far capire a cosa il *definiendum* si riferisca. A tale riguardo noto che:

- 1) La ridefinizione prospettata è saldamente ancorata all'idea di *autogoverno del popolo*, ossia al nucleo minimo e costante del concetto di democrazia, e dunque scoraggia usi eccessivamente eccentrici o stravaganti del *definiendum* (pure tutt'altro che infrequenti nella letteratura dedicata al tema)⁸. Un autogoverno, inoltre, *egualitario*, giacché nella democrazia moderna il popolo si governa da sé mediante una procedura che si svolge su un terreno di parità tra i partecipanti, tutti individualmente titolari della medesima quota di potere politico. I contemporanei tendono infatti a includere nel concetto di democrazia quello di *isocrazia*, ossia l'uguaglianza nella misura del potere di governare attribuito a ciascun cittadino⁹.
- 2) Tale ridefinizione consente di cogliere immediatamente l'elemento che contrassegna l'*e-democracy* distinguendola dalla più generale nozione di democrazia: si tratta del *medium* attraverso il quale i cittadini si autogovernano, scegliendo i propri rappresentanti o contribuendo direttamente alla definizione delle politiche pubbliche: un mezzo che coinvolge le ICT¹⁰. Si avverte dunque subito la valenza eminentemente *tecnica* della democrazia

⁷ Definizioni come queste sono menzionate o usate ad esempio da OBLAK ČRNIČ 2012; BACKUS 2001; GARSON 2006.

⁸ Come nota Arblaster, «alla radice di tutte le definizioni di democrazia, per quanto raffinate e complesse, sta l'idea del potere popolare, della situazione in cui il potere, e forse anche l'autorità, appartiene al popolo»; ARBLASTER 1994, p. 9 (traduzione mia).

⁹ Peraltro tale elemento non sempre è stato ritenuto necessario; J.S. Mill, ad esempio, proponeva che i cittadini in possesso di determinati requisiti intellettuali potessero esprimere più voti, anziché solo uno, in occasione delle elezioni dei rappresentanti, in modo da garantire una miglior qualità degli stessi e controbilanciare il peso numerico delle classi prive di cultura; cfr. ad es. J. S. MILL 1946, p. 155 ss. Segnalo incidentalmente che la più recente filosofia politica ha ricominciato a prendere sul serio quest'idea, specie a seguito dell'affermazione in un'ormai numerosa serie di consultazioni del *demos* di grandi paesi occidentali di forze politiche qualificate come "populiste", e dunque caratterizzate da demagogia, superficialità, irragionevolezza (sia nel senso ordinario del termine che in quello tecnico-filosofico di deficit di ragionevolezza rawlsiana) e sprezzo per il bene a lungo termine della comunità politica, delle generazioni future e/o del resto del mondo ecc. In anni recenti, il rimedio contro il montante populismo viene sempre più spesso indicato nella *meritocrazia politica*, ossia l'idea secondo cui il potere politico dovrebbe essere distribuito non in modo paritario, secondo il principio "una testa, un voto", bensì secondo criteri di capacità e virtù. Per una difesa di questo approccio, che sacrifica apertamente l'autogoverno del *demos* sull'altare dei (presunti) miglioramenti della qualità delle decisioni pubbliche, vedi ad esempio BELL 2015.

¹⁰ In letteratura e negli atti di varie autorità giuridiche ricorrono numerosissime definizioni di democrazia elettronica come *uso delle ICT nei processi democratici*. Ad esempio, KREUER 2016, pp. 666-678, definisce l'*e-democracy* come «*the use of ICT by political actors* (government, elected officials, media, political/societal organizations, and citizens) within

elettronica, la cui nozione tra l'altro specifica un concetto, quello di democrazia procedurale, già perfettamente leggibile in termini di tecnica di decisione collettiva basata sul principio di maggioranza. La democrazia elettronica può cioè intendersi come l'uso delle tecnologie digitali come mezzo per lo svolgimento di procedure a loro volta strumentali all'adozione di decisioni collettive generalmente vincolanti. Come vedremo tra poco, cogliere questa duplice dimensione tecnica della democrazia elettronica consente di distinguere le questioni attinenti specificamente all'*e-democracy* da quelle che riguardano la democrazia *tout court*, nonché di raffrontare la democrazia elettronica coi tradizionali mezzi di svolgimento delle procedure democratiche, individuandone e soppesandone meglio potenzialità e limiti¹¹.

- 3) La ridefinizione prospettata incorpora una nozione di democrazia come (mera) *procedura* di autogoverno collettivo, ed esclude così ogni riferimento necessario a valori o diritti eccedenti quelli chiamati in causa dalla partecipazione libera ed egualitaria all'autogoverno del *demos*¹². Essa concerne infatti solo il *metodo* decisionale, ossia le regole che stabiliscono *come* si decide e *chi* decide, e non un catalogo di *output* necessari o possibili delle procedure democratiche, ossia il *che cosa* viene o può essere deciso¹³. Ciò distingue il concetto di democrazia elettronica in discorso dalle pur molto diffuse nozioni apprezzativamente cariche (democrazia come principio di legittimità o come valore politico finale o strumentale ecc.), e lo inserisce nel filone delle nozioni minimali, procedurali o meramente aggregative della democrazia¹⁴. Il vantaggio di queste concezioni è che colgono una sorta di nucleo costante, incluso o almeno presupposto in tutte le definizioni di "democrazia" storicamente proposte, le quali spesso contengono elementi in più, ma non possono non incorporare, a pena di travisare completamente il concetto, l'idea secondo cui la democrazia è primariamente un metodo di formazione di decisioni rivolte all'autogoverno del *demos*¹⁵.

political and governance processes in today's representative democracy» (corsivo mio). La *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI))*, intende la democrazia elettronica come «il sostegno e il potenziamento della democrazia tradizionale tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»; CHIUSI 2014, p. 18, parla di «esercizio della democrazia tramite il digitale». OBLAK ČRNIČ 2012 p. 398, autrice di una ricognizione dei vari usi del termine e-democracy, la definisce come «the result of the implementation of new communication technologies within existing democratic processes» (p. 399) osservando inoltre che «in general, the concept of electronic democracy implies some complex causal relation between the uses of computer technology and democratic politics» (p. 403). JOHNSON 2007, p. 86, definisce l'*e-democracy* come «the use of the Internet as a medium for democratically selecting political leaders, public policies, or both» (corsivo mio).

¹¹ Cfr. *infra*, § 1.2.

¹² Sulla nozione di democrazia come procedura e sugli argomenti per una definizione minimale in grado di incorporare il denominatore comune dei vari usi di "democrazia" (*concetto* di democrazia come distinto dalle varie *concezioni* della democrazia), rimando a PINTORE 2003, p. 8 ss.

¹³ Ciò implica anche che si parli di "democrazia" in un senso non inclusivo degli usi del termine che, pur avendo a che fare con le ICT, attengono al contributo diffuso e partecipato alla produzione di oggetti culturali diversi dalle decisioni politiche; cfr. ad es. il concetto di "democrazia semiotica" di cui parla FISHER 2001, pp.169-73. Sulla distinzione tra il *chi* decide, il *come* decidere e il *che cosa* decidere in democrazia cfr. BOBBIO 1984, p. 4.

¹⁴ Questo filone si innesta in una tradizione che trova i suoi antesignani in Bentham e James Mill, e comprende tra gli altri: BEETHAM 1999; BOBBIO 1984; COHEN 1971; DAHL 1979; DAHL 1989; HUNTINGTON 1989; HYLAND 1995; KELSEN 1998; MAYO 1960; PRZEWORSKI 1999; SCHUMPETER 1977; WEALE 1999; ROSS 1989.

¹⁵ Anna Pintore rileva che «l'opposizione tra definizioni procedurali e non procedurali viene spesso adoperata per indicare in modo obliquo una differente opposizione: quella tra *concezioni minime* e *più-che-minime* di democrazia, ossia tra teorie che adoperano un concetto di democrazia circoscritto al nucleo procedurale, e teorie che integrano tale nucleo con elementi ulteriori. Di fatto, molte delle concezioni correntemente etichettate come *procedurali* andrebbero meglio qualificate come *minime*, per non dare adito ai fraintendimenti collegati con la nozione di procedura e per sottrarle agli argomenti di difesa (procedurale uguale neutrale) e di critica (procedurale uguale nichilista) automaticamente ma erroneamente collegati ad essa». PINTORE 2003, p. 22.

Un secondo ordine di ragioni a favore della ridefinizione sopra indicata ruota attorno all'esigenza di disporre di un concetto in grado di dar conto della maggior parte degli usi correnti del termine *e-democracy*, che come detto viene adoperato nei diversi contesti teorici per designare cose molto diverse tra loro. Una denotazione così comprensiva del concetto, naturalmente, si ottiene a spese della sua connotazione, ossia escludendo o comunque non includendo nel *definiens* di *e-democracy* degli elementi incompatibili con usi del *definiendum* ormai consueti nella letteratura o nei dibattiti dedicati al tema. A questo proposito, rilevo che:

- 1) La ridefinizione prospettata si estende sia alle varie forme di democrazia *diretta*, in cui i cittadini contribuiscono alle decisioni politiche generali senza intermediazioni di sorta, sia a forme di democrazia *rappresentativa*, in cui tali decisioni sono delegate a rappresentanti tra loro eletti. Come vedremo, la discussione odierna in materia di democrazia elettronica comprende infatti tanto riferimenti all'uso delle ICT come ausilio o mezzo di (miglior) svolgimento delle procedure già in uso nelle esistenti democrazie rappresentative, quanto contributi in cui si sostiene che l'*e-democracy* propriamente detta è solo quella diretta, e che anzi proprio nella capacità delle ICT di favorire l'ampia e immediata partecipazione dei cittadini alle scelte politiche generali andrebbero ricercate le ragioni per preferirla alla democrazia esercitata attraverso modalità tradizionali.
- 2) La ridefinizione prospettata include le applicazioni delle ICT sia alla fase delle consultazioni popolari regolate dai vigenti ordinamenti giuridici sia a vari altri momenti della partecipazione dei cittadini all'autogoverno collettivo: iniziativa legislativa, esercizio del diritto di voce, controllo *ex post* dell'attività parlamentare e dell'esecuzione delle decisioni democraticamente adottate e altre forme di coinvolgimento o intervento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, sia sul piano della determinazione degli indirizzi politici generali, sia su quello delle scelte circa le concrete modalità di attuazione di quegli indirizzi. L'espressione "*mezzo per lo svolgimento delle procedure di autogoverno*" ha inoltre un campo di riferimento sufficientemente ampio da includere l'apporto delle ICT ad attività che ancorché non (completamente) giuridicizzate servono al funzionamento di un sistema democratico o ne costituiscono preconditione o presupposto: attività svolte in seno ai partiti politici, informazione politica, propaganda, raccolta di fondi, preparazione di iniziative, organizzazione di gruppi e associazioni portatrici di rivendicazioni politiche ecc.

La ridefinizione proposta, in conclusione, mira a includere *tutti e solo* gli elementi in grado di dar conto degli aspetti più significativi e al tempo stesso tipici del concetto di democrazia elettronica come usualmente inteso nella maggior parte dei dibattiti in cui ci si occupa della materia. La caratteristica saliente e distintiva del concetto che emerge da questo iniziale accostamento al tema è, come dicevo sopra, la valenza strumentale di praticamente tutto ciò che si designa con l'espressione "*e-democracy*". Mi propongo di analizzarla nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

1.2. La duplice dimensione tecnica della democrazia elettronica

Secondo Uberto Scarpelli, il *quid proprium* delle procedure democratiche va reperito nelle «specifiche tecniche per l'accertamento degli orientamenti politici dei cittadini e per la formazione

delle leggi esprimenti la volontà generale»¹⁶. In questa prospettiva, la democrazia può essere considerata come una particolare *tecnica* di produzione giuridica: quella basata sulle scelte politiche dei cittadini¹⁷. A questa prima valenza tecnica, la nozione prospettata nel paragrafo precedente ne aggiunge una seconda, potendo la *e-democracy* essere considerata come una tecnica (di produzione di decisioni collettive vincolanti e formalizzate in leggi o altri atti normativi) esercitata per il tramite di... tecniche specifiche: le tecnologie digitali, nelle svariate forme che avremo modo di analizzare nel seguito di questo libro; o, se si preferisce, come un particolare mezzo tecnologico strumentale all'esercizio di un mezzo tecnico-normativo regolante la partecipazione del *demos* alle decisioni politiche generalmente vincolanti¹⁸.

Evidenziare questa duplice valenza tecnica serve a evitare alcune difficoltà delle concezioni che appiattiscono la democrazia elettronica a un unico livello teleologico. Ogni stadio della prospettata sequenza di nessi strumentali ha infatti delle implicazioni etico-politiche proprie, che è bene considerare partitamente.

Se ad esempio si trascura l'elemento tecnologico-materiale, ossia gli specifici strumenti digitali di partecipazione che ci fanno qualificare una certa procedura di autogoverno del *demos* come "*e-democracy*", non si è più in grado di distinguere quest'ultima dalla democrazia *tout court*. Si perde dunque sia la possibilità di valutare e comparare le varie possibili implementazioni dell'*e-democracy* in ragione della loro diversa idoneità ad attuare i fini che si ritengono più importanti (ad esempio l'aumento quantitativo o qualitativo della partecipazione dei cittadini e/o della deliberazione democratica, la genuinità dell'espressione della volontà popolare, il risparmio dei costi e/o dei tempi delle procedure ecc.), sia la possibilità di raffrontarle su questa stessa base con le procedure democratiche tradizionali. La scelta dello specifico mezzo per lo svolgimento delle procedure democratiche, come del resto la scelta delle procedure democratiche stesse, non è infatti eticamente neutra, ma incorpora dei valori che possono essere apprezzati in sé e/o strumentalmente, anche perché possono contribuire a ridefinire i fini a cui servono¹⁹.

Se invece si trascura l'elemento procedurale incorporato nelle definizioni date nel paragrafo precedente e si denomina "democrazia elettronica" ogni tecnica di decisione collettiva che passi per l'uso delle ICT, si rischia di spacciare per "democrazia" ciò che non lo è affatto, ad esempio delle procedure di decisione collettiva che pur contemplando in qualche modo l'impiego delle tecnologie digitali non sono basate sul principio di maggioranza ma sull'unanimità, o non sono isocratiche, o non consentono la libera e genuina espressione della volontà politica del cittadino ecc. Si commettono così degli abusi semantici, pur tutt'altro che infrequenti nella discussione sul tema, e soprattutto si ratificano certe ingenuità degli assertori di una democrazia elettronica che si considera "diretta" proprio per la pretesa di attuare l'autogoverno del popolo per il solo tramite della tecnologia, saltando il passaggio in verità imprescindibile della definizione degli assetti normativi e istituzionali a ciò serventi. Se infatti è implicita nella nozione di democrazia l'idea per cui i cittadini si autogovernano in posizione di parità, per nulla scontata è la specifica traduzione istituzionale e procedurale di questo autogoverno, che può ispirarsi a diversi modelli alternativi, ciascuno dei quali è tra l'altro più o meno

¹⁶ Cfr. SCARPELLI 1970, p. 651. A scanso di equivoci, preciso che "specifiche", qui, è usato in funzione di aggettivo e non di sostantivo.

¹⁷ Cfr. PINTORE 2013, pp. 462-464.

¹⁸ Beninteso, in tutte le forme di democrazia è presente questa duplice dimensione tecnica. La matita copiativa, la scheda elettorale stampata e colorata ecc. possono essere considerati mezzi tecnici strumentali allo svolgimento delle procedure democratiche alla stessa stregua di un touchscreen o un server di rete. A contraddistinguere la democrazia in quanto "elettronica" è dunque l'impiego di *particolari* mezzi tecnici: quelli basati sulle tecnologie informatiche.

¹⁹ Cfr. MAYO 1960, p. 214 ss.

adatto a essere applicato nelle concrete circostanze della realtà storico-sociale su cui aspira a incidere²⁰. Non basta, dunque, dimostrare che le ICT offrono ai cittadini degli strumenti per partecipare alle decisioni collettive di più e/o meglio rispetto alla democrazia “analogica”, ma occorre anche definire le questioni molto delicate e complesse del *come, su che cosa e quando* il *demos* possa partecipare utilizzando i nuovi strumenti della democrazia digitalmente mediata. Sebbene ciò rischi oggi di suonare tremendamente impopolare (e sarei quasi tentato di coniare il neologismo “impopulista”), occorre insomma ricordare che in uno stato di diritto in cui, come si suol dire, comandano le leggi e non gli uomini, le tecnologie digitali sono immediatamente al servizio delle procedure, e solo mediatamente del *demos*. Le procedure vengono *prima* della tecnologia, nel senso che quest’ultima va prescelta e “tarata” in funzione della specifica traduzione istituzionale che si intenda dare ai principi democratici: *prima* si individuano o eventualmente riformulano le regole che fissano le modalità, gli ambiti, i limiti sostanziali, i tempi, l’iniziativa, il carattere diretto o mediato dell’esercizio della sovranità popolare, e solo *dopo* possono determinarsi gli strumenti tecnologici in grado di assistere in questo processo²¹. Certo, può accadere che si scoprano forme di iterazione o retroazione virtuosa tra le procedure e le tecnologie, che magari consentono di sperimentare forme di partecipazione democratica prima materialmente impraticabili e tuttavia apprezzabili sotto qualche aspetto che concerne una presunta miglior attuazione dell’autogoverno del popolo. Tuttavia, invertire il divisato ordine teleologico considerando le procedure strumentali a tecnologie a loro volta al servizio di una sovranità informe, irregolata e illimitata del *demos* dà la stura a quelle forme ingenui di cyber-utopismo la cui idea di base è che le ICT, *ex se* e quasi automaticamente, bastano ad assicurare la miglior attuazione possibile dei principi democratici. Nel corso di questo lavoro avrò modo di osservare varie volte che quest’idea non è solo falsa e illusoria, ma anche pericolosa giacché, lungi dall’agevolare l’affermazione di qualcosa che somigli alla democrazia diretta, favorisce quella *eterodiretta*: una forma di governo che dietro l’apparenza della piena e immediata partecipazione popolare alla gestione del potere politico cela l’occulta ma decisiva influenza di chi per ventura abbia il controllo dei mezzi tecnologici che di quel potere dovrebbero essere mero veicolo espressivo.

1.3. Democrazia elettronica e voto elettronico

La nozione di democrazia elettronica va distinta da quella di voto elettronico (o “*e-voting*”), ossia il processo mediato dalle ICT col quale i cittadini esprimono e comunicano la loro volontà individuale in vista dell’adozione di decisioni collettive o dell’elezione dei rappresentanti a ciò deputati. Certamente “*e-voting*” non è sinonimo di *e-democracy* più di quanto “voto” lo sia di “democrazia”, e tuttavia la discussione odierna sul tema rivela una curiosa tendenza a considerare il voto elettronico come un elemento del tutto inessenziale al concetto di democrazia elettronica, tanto che sono numerosi gli studi in cui quest’ultimo termine è adoperato per designare varie forme di concorso dei cittadini a decisioni collettive o di interazione e dialogo tra cittadini e decisori istituzionali *alternative* al voto vero e proprio²². Sospetto che questa tendenza sia il risultato della combinazione tra le difficoltà

²⁰ Su questi diversi modelli cfr. HELD 1989.

²¹ Dello stesso avviso MENDOZA 2015, che a p. 85 mette in guardia contro i rischi di una “feticizzazione” della democrazia elettronica.

²² Nella nomenclatura adottata dall’OCSE, ad esempio, “*e-democracy*” è espressione che copre due aree distinte: il già menzionato *e-voting* e il cosiddetto *e-engagement* inteso come informazione, consultazione e partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle *policies* attraverso canali alternativi al voto; cfr. OECD 2003, p. 32. FORCELLA 2006, p.

operative che il voto elettronico ha finora incontrato nelle sue implementazioni concrete e la volontà di occuparsi di questioni ammantate dall'intensa carica apprezzativa inerente il concetto di democrazia²³. In questo lavoro non contribuirò a questo *penchant*; a me pare infatti che parlare di democrazia elettronica e trascurare l'*e-voting* sia come parlare di democrazia ed espungervi il voto: una scelta che rischia di far dimenticare che l'indirizzo politico che emerge da ciò che chiamiamo metaforicamente "volontà generale" non è altro che la combinazione, operata secondo il principio maggioritario, dell'espressione delle volontà individuali dei cittadini, ossia appunto dei loro voti. Non a caso, l'intera impresa teorica e tecnologica dell'*e-democracy* muove in primo luogo dall'esigenza di risolvere i problemi d'ordine materiale, logistico e temporale che nelle società moderne impediscono alle volontà di ingenti moltitudini di cittadini di farsi volontà generale e dunque legge; un problema di manifestazione e veicolazione della volontà politica dalla sfera privata a quella pubblica, e quindi in ultima analisi di voto elettronico. Nel presente lavoro, pertanto, il voto elettronico sarà considerato come il principale tra i mezzi tecnologici per lo svolgimento delle procedure egualitarie di autogoverno del demos a cui si riferisce il concetto di democrazia elettronica.

Sebbene la locuzione "voto elettronico" sia talvolta usata il più delle volte in senso ampio e generico per designare l'intero processo di manifestazione assistita dalle ICT della volontà politica individuale, è possibile distinguere la fase del voto elettronico in senso stretto, ossia la digitalizzazione delle preferenze politiche del cittadino, dallo *scrutinio elettronico*, ovvero il complesso delle operazioni di "lettura" dei voti espressi (elettronicamente o meno), assistita da strumenti informatici²⁴. Nel processo di voto che si suole chiamare elettronico sono inoltre presenti le fasi dell'*accreditamento* dell'avente diritto – che comprende le operazioni di identificazione/autenticazione del votante, autorizzazione al voto e registrazione dell'espletamento della relativa operazione – di *trasmissione* dei voti tra i vari soggetti/uffici coinvolti nelle operazioni di voto e di *pubblicazione* dei risultati ufficiali della consultazione. In questo libro adopererò l'espressione "voto elettronico" per designare un processo che comprenda almeno la digitalizzazione delle preferenze dei cittadini o il loro scrutinio elettronico²⁵.

Le tecnologie di voto elettronico sono varie e, come vedremo, correlate a diversi livelli di sicurezza, espressività e influenza della manifestazione della volontà politica dei cittadini. Ai nostri

101 ss., nota che l'*e-democracy* è un mezzo per risolvere il crescente deficit di democrazia (dato dalla crescente apatia del pubblico rispetto alla partecipazione al voto e alle tradizionali attività partitiche) attraverso impieghi delle ICT che consentano di ripristinare il rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti. In quest'ottica, il voto elettronico, con cui si facilita la partecipazione di cittadini alle consultazioni popolari, è solo uno degli strumenti sul campo, la cui importanza è peraltro secondo l'autrice (p. 105) declinante rispetto a più articolate forme di manifestazione dei cittadini sperimentate da alcuni stati membri EU, come ad esempio l'*e-Consultation* (un sistema di consultazione via Internet con cui si chiede ai cittadini di rispondere a domande circa le decisioni da adottare) e l'*e-Petition* (che consente di lanciare petizioni via Internet aperte all'adesione di altri cittadini, con la possibilità di sottoporle ai parlamenti o ad altre pubbliche autorità).

²³ Talora questa tendenza a considerare dispensabile il voto elettronico ricorda involontariamente la degnazione della volpe di Esopo per l'uva, e dunque potrebbe ben sostanziare una *preferenza adattiva* nel senso di ELSTER 2016; cfr. ad esempio NOVECK 2009, che a p. 90 afferma che «the voting booth [...] that once-a-year process is severely anemic; it deprives government of all that citizens have to offer and strips citizenship of the robust opportunities for greater participation and engagement. [...] Ordinary citizens have more to offer than voting or talking».

²⁴ Su questa distinzione, cfr. GRATTERI 2005, p. 107 ss.

²⁵ Non mi occupo in questa sede dell'evoluzione dei dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici che ha portato agli sviluppi attuali. A mero titolo di curiosità, ricordo che il primo brevetto di Thomas Edison venne concesso nel 1868 per il "Revolutionary Vote Recorder", un dispositivo elettromeccanico di voto attraverso il quale i membri del Congresso avrebbero potuto esprimere le proprie preferenze azionando una leva situata sulla propria scrivania. Le preferenze così espresse sarebbero state poi registrate e computate da un altro dispositivo collocato sulla scrivania di un commesso. L'invenzione non venne mai usata perché ritenuta contraria agli interessi della minoranza, che sarebbe stata privata di uno strumento di interdizione politica considerato del tutto legittimo: l'ostruzionismo; cfr. JOSEPHSON 1959, p. 65 ss.

fini è tuttavia sufficiente introdurre una classificazione fondamentale distinguendo il voto elettronico *presidiato* che è quello reso dall'elettore in postazioni di voto sorvegliate da pubblici ufficiali, dal voto elettronico *non presidiato*, che può invece essere espresso a distanza, in qualsiasi luogo, da qualsivoglia terminale e senza alcuna forma di supervisione al momento della sua espressione²⁶.

Il voto elettronico presidiato può essere previsto come modalità di voto in aggiunta alle forme tradizionali, oppure come modalità esclusiva di consultazione del *demos*. Esso viene reso in postazioni provviste di apparati spesso chiamati DRE (*Direct Recording Electronic voting machines*), ossia dei terminali dotati di un dispositivo di input (di norma una tastiera e/o un *touchscreen*) e un'interfaccia a schermo, di solito graficamente simile alla scheda cartacea tradizionale, che consentono al votante di esprimere e confermare la propria preferenza²⁷. La preferenza espressa dal votante viene registrata in un dispositivo di memorizzazione situato all'interno della macchina stessa, ovvero trasmessa immediatamente ad uffici elettorali locali, regionali o centrali attraverso reti dedicate o via Internet. I voti possono essere inviati istantaneamente come singole preferenze, periodicamente come lotti di preferenze, o in un unico lotto al termine della votazione. Lo scrutinio dei voti può essere effettuato centralmente o in varie sedi periferiche. L'identificazione del votante può avvenire tramite operazioni non informatizzate svolte dal personale di seggio oppure con l'ausilio di un collegamento a un sistema pubblico di identità digitale (laddove operativo) o di autenticazione operante grazie all'inserimento di specifiche credenziali, al riconoscimento biometrico o mediante l'uso di *smartcard* o apposite schede SIM. Altro elemento accessorio è una stampante che consente al votante di verificare su uno scontrino cartaceo il regolare espletamento dell'operazione di voto. Sistemi di voto elettronico presidiato alternativi a quelli appena descritti sono i c.d. *Electronic Ballot Maker* (EBM), che consistono in macchine simili agli apparati DRE, con la differenza che il voto non viene registrato su un dispositivo di memorizzazione elettronica bensì stampato su schede che vengono poi depositate in apposite urne. In alcuni casi, questi dispositivi vengono combinati affinché in caso di malfunzionamenti o sospetti di brogli sia possibile procedere a verifiche manuali circa la corrispondenza delle schede stampate ai voti computati elettronicamente. Vi sono infine i sistemi a scansione ottica, in cui il votante esprime la sua preferenza con un segno su una scheda cartacea che viene poi inserita in una macchina dotata di sensori in grado di effettuare una scansione della preferenza espressa. Se il voto viene scrutinato nel seggio stesso, il sistema verifica che il voto sia valido e riconosce la preferenza espressa.

I sistemi di voto elettronico non presidiato si avvalgono spesso della rete Internet per consentire al cittadino di votare tramite qualsiasi dispositivo, anche mobile, collegabile al web. Il votante esprime le sue preferenze usando appositi siti web o app che mostrano a schermo una rappresentazione della scheda elettorale. Appena il votante conferma le preferenze espresse, queste vengono criptate e firmate digitalmente, quindi trasmesse a dei server all'uopo dedicati, in cui i voti saranno disassociati dai dati personali di chi li ha espressi, decriptati e computati. Un'altra forma di voto elettronico non presidiato è quella che prevede che le postazioni di voto elettronico siano ubicate in apposite cabine (*kiosk*)

²⁶ Questa distinzione è talvolta confusa con quella tra *e-voting* e *i-voting*, in cui quest'ultimo termine è usato per designare il voto elettronico via Internet. Poiché tuttavia anche l'*i-voting* può teoricamente aver luogo da postazioni pubbliche presidiate, onde evitare confusioni, preferisco di seguito impiegare soltanto la distinzione tra *e-voting* presidiato ed *e-voting* non presidiato.

²⁷ L'interfaccia del sistema dovrebbe essere progettata e configurata in modo da evitare di favorire la selezione di alcune tra le opzioni disponibili in forza della loro disposizione, della complessità delle operazioni occorrenti per selezionarle ecc. Si immagini ad esempio che la rappresentazione a schermo della scheda elettorale mostri i simboli/nomi delle liste raggruppandoli in due pagine, per visualizzare la seconda delle quali occorra compiere un'operazione apposita: è presumibile che molti elettori, specie quelli meno avvezzi all'impiego dei mezzi elettronici, limitino la propria scelta alle liste indicate nella prima pagina, che dunque risulterebbero indebitamente avvantaggiate

collocate presso locali pubblici come biblioteche, scuole o centri commerciali. Poiché il processo elettorale anche in questo caso non viene direttamente controllato da pubblici ufficiali, sono necessari strumenti appositi per l'identificazione/autenticazione del votante, ad esempio firma digitale o *smartcard*, dispositivi di riconoscimento biometrico ecc.²⁸

Le tecnologie di voto elettronico attualmente disponibili sono varie, ma vedremo nel capitolo 4 che perfino i sistemi di *e-voting* presidiato più semplici pongono problemi normativi e di sicurezza che finora ne hanno limitato alquanto l'impiego. Sosterrò in quella sede che sono queste criticità, al momento, a costituire il principale collo di bottiglia dell'impiego generalizzato degli strumenti della democrazia elettronica.

1.4. *E-democracy* ed *e-government*

Altra questione spinosa per un'analisi del concetto di democrazia elettronica è la sua distinzione dalle contigue e parimenti proteiformi nozioni di *e-government* ed *e-governance* (entrambe talvolta indicate in breve col termine "*e-gov*"). Dall'esame della letteratura sul tema non è dato ricavare una chiara e costante distinzione tra i tre concetti: sia "*e-democracy*" che "*e-government*" ed "*e-governance*" sono infatti riferiti da diversi studiosi a vari contributi dati dalle tecnologie digitali all'autogoverno del *demos*, benché le ultime due espressioni ricorrono con maggiore frequenza in relazione agli apporti delle ICT al perseguimento di scopi predeterminati in sede di indirizzo politico. Ciò vale soprattutto per "*e-government*", spesso inteso come il sistema di gestione informatica della pubblica amministrazione²⁹, o come «*the use of information and communications technologies (ICTs), and particularly the Internet, to achieve better government*»³⁰. Sebbene dunque le locuzioni "*e-government*" ed "*e-governance*", in qualcuna delle loro svariate accezioni, ricorrono in letteratura a volte come iperonimo³¹ e altre volte come iponimo³² di "*e-democracy*", gli usi più frequenti dei due

²⁸ Cfr. KERSTING e BALDERSHEIM 2004, p. 6 ss.; BUCHSTEIN 2004, p. 41 ss.

²⁹ In quest'accezione, "*e-government*" è usato in pratica come sinonimo di "amministrazione digitale", definibile più precisamente come «l'organizzazione delle attività di amministrazione pubblica fondata sull'adozione estesa ed integrata delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, al fine di garantire azioni efficaci, accrescere la soddisfazione degli utenti, rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche»; FAINI 2016, p. 182.

³⁰ Cfr. UNITED NATIONS 2016, p. 143, che include una rassegna di altre definizioni tra cui «E-government is what enhances the capacity of public administration through the use of ICTs to increase the supply of public value», «E-government can be referred to as the use and application of information technologies in public administration to streamline and integrate workflows and processes, to effectively manage data and information, enhance public service delivery, as well as expand communication channels for engagement and empowerment of people» e «E-government refers to government agencies' use of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth and/or cost reductions».

³¹ Così, ad esempio, VAN DER MEER, GELDERS e ROTHIER 2014: 489-506, che considera l'*e-democracy* come la fase più evoluta e raffinata dell'*e-government*. Cfr. anche BACKUS 2001, che per "*e-government*" intende il complessivo impatto delle ICT nel settore pubblico.

³² Cfr. ad es. la *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI))*, che parla di «democrazia elettronica, intesa come il sostegno e il potenziamento della democrazia tradizionale tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e che può integrare e rinforzare i processi democratici consentendo una maggiore emancipazione dei cittadini tramite diverse attività online, tra cui ad esempio l'amministrazione pubblica elettronica, la governance elettronica, le deliberazioni elettroniche, la partecipazione elettronica e le votazioni elettroniche» (punto 1). Cfr. anche SERAFINI 2012 che definisce "*e-democracy*" come «qualsiasi tipo di utilizzo o sperimentazione delle tecnologie telematiche (Internet in particolare ma anche telefonia

termini sembrano riferirsi all'impiego delle ICT come ausilio per l'adozione, esecuzione o la valutazione delle decisioni inerenti alla dimensione applicativa delle norme generali e astratte prodotte dagli organi titolari del potere legislativo. L'*e-gov* pertanto rileva specialmente a livello di ciò che nella *Stufenbau* kelseniana riguarda il grado della *amministrazione*, la funzione attraverso cui gli organi, gli enti e gli uffici pubblici perseguono, indirettamente o direttamente, i compiti o gli scopi stabiliti dalla costituzione e dalle leggi³³. In quest'ottica, l'*e-gov* è "democratico" solo se e in quanto preveda la partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alla determinazione o per lo meno alla valutazione delle decisioni relative allo specifico modo in cui realizzare tali scopi: espressione di preferenze circa le concrete modalità di erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale o locale, gestione diretta di quote di bilancio delle amministrazioni (c.d. *bilancio partecipativo*), rilevazioni della *customer satisfaction* sull'azione amministrativa, controllo diffuso della qualità delle prestazioni³⁴, consultazioni su particolari scelte urbanistiche o sulla ubicazione di parchi, monumenti o edifici pubblici ecc.³⁵ Quando l'*e-government* assume questa connotazione interattiva e aperta al contributo propositivo o critico dei cittadini, specie attraverso gli strumenti del web 2.0³⁶, esso viene sovente denominato *interactive e-government*³⁷, *e-participation*³⁸ o *open government*³⁹. Quest'ultimo termine, in particolare, designa un'evoluzione dell'*e-government* caratterizzata da modelli operativi, strumenti e tecnologie che consentono alle pubbliche amministrazioni di essere *aperte e trasparenti* nei confronti dei cittadini. Per "apertura" si intende la capacità di enti e istituzioni pubbliche di addivenire a un'interazione digitalmente mediata con i cittadini e le comunità locali che si basi su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell'amministrazione. Secondo il concetto di "trasparenza", le amministrazioni sono invece chiamate a consentire, stimolare e facilitare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie le attività di controllo dei cittadini sui processi decisionali all'interno delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi. La "trasparenza" di un'amministrazione è

mobile) offerto dalle istituzioni ai cittadini per la partecipazione alle scelte delle istituzioni in qualsiasi ambito e qualsiasi livello (locale, nazionale, sovranazionale)»; un discorso parzialmente analogo vale per la ricostruzione analitica del nesso tra *e-government* ed *e-democracy* offerta da KREUER 2016, p. 672 ss., che considera l'*e-government* come una delle tre dimensioni del concetto di *e-democracy* (oltre quello dell'accesso libero ed eguale alle tecnologie e la *e-participation*).

³³ Cfr. KELSEN 1952, p. 109 ss.; KELSEN 1975, p. 293 ss.

³⁴ Cfr. ad esempio, in Italia, la delibera CIVIT n. 88/2010 "Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)" che assieme alle allegate tabelle esemplificative degli standard di qualità di alcuni servizi pubblici (gestione dei rifiuti ordinari, trasporto pubblico urbano, sportello-anagrafe), costituisce il primo passo verso la costruzione di un sistema di controllo diffuso della qualità dell'azione amministrativa.

³⁵ Negli ultimi decenni sono state avviate una serie di iniziative politiche rivolte allo sviluppo e alla diffusione dell'*e-government* a livello internazionale, nazionale e locale. Tra queste, segnalo l'Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative principali individuate nella più ampia Strategia EU2020, che punta alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Unione. L'Agenda Digitale ha lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. Nel quadro dell'Agenda Digitale Europea, l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale denominata Agenda Digitale Italiana, che persegue tra l'altro l'obiettivo «della modernizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi» (art. 47 del d.l. 5/2012 convertito con modificazioni nella legge 35/2012).

³⁶ Un'evoluzione di Internet caratterizzata da una serie di applicazioni e servizi che garantiscono un elevato livello di interazione sito-utente.

³⁷ Cfr. COGLIANESE 2004, che osserva appunto che l'*e-government* è democratico solo se prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle valutazioni e nelle decisioni sull'erogazione dei servizi (e diventa allora *interactive e-government* o *e-rulemaking*).

³⁸ Il cui indice è quantificato secondo i parametri indicati nel già citato rapporto UNITED NATIONS 2016.

³⁹ Cfr. FAINI 2016, p. 188 ss.; YU e ROBINSON 2012.

dunque connessa al diritto di accesso al patrimonio informativo pubblico da parte dei cittadini, alla loro supervisione sullo svolgimento dell'attività amministrativa al fine di favorire i principi di buon andamento e imparzialità nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locali⁴⁰.

Le distinzioni concettuali appena prospettate, pur legate a usi linguistici in continua evoluzione, sono rese più urgenti dall'attuale tendenza degli studiosi di democrazia elettronica a ritirarsi da indagini ritenute deludenti circa gli ausili informatici alla determinazione degli indirizzi politici generali a livello legislativo, per riparare *in partibus infidelium* verso lo studio dei mezzi tecnico-informatici diretti a migliorare grazie anche al contributo dei cittadini l'efficienza, l'imparzialità e la qualità dei servizi della pubblica amministrazione, specie a livello locale. Da qui l'enfasi sugli aspetti "democratici" dell'*e-gov*, reperiti nel controllo del pubblico sullo svolgimento dell'attività amministrativa, nel dialogo, confronto e collaborazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e soprattutto nel contributo di questi ultimi ai processi decisionali inerenti le concrete modalità di svolgimento, finanziamento o erogazione dei servizi resi dalle amministrazioni. Il risultato di questa sovrapposizione tra democrazia elettronica ed *e-gov* è che oggi le due nozioni vengono adoperate quasi fungibilmente, sebbene la prima prevalga ancora nei riferimenti alla partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alla determinazione diretta o indiretta degli indirizzi politici a livello legislativo, e la seconda nei riferimenti all'adozione dei provvedimenti, anche singolari e concreti, delle pubbliche amministrazioni che perseguono interessi pubblici meno generali o a livello locale. Sia la democrazia elettronica sia l'*e-gov*, in altri termini, vengono correntemente messi in relazione con l'esercizio digitalmente mediato di ciò che Uberto Scarpelli chiama la *partecipazione politica*, ossia il concorso dei singoli all'esercizio di almeno un frammento di potere politico tramite un atto *deliberativo* che si combina con altri in modo idoneo a produrre una decisione di merito oppure una decisione circa la composizione di un organo⁴¹. Tali atti, nota l'autore, involgono valutazioni politiche su una scala più o meno ampia, che concerne sia la c.d. *democrazia di governo* sia quella *partecipatoria*. La prima è quella applicata al governo dello stato, coinvolge i soggetti come componenti dell'istituzione politica principale, e pertiene alla determinazione delle decisioni inerenti interessi molto generali, ossia soddisfacenti bisogni, atteggiamenti e progetti di vita comuni a tutti i cittadini. Essa, come già sappiamo, può essere *diretta* quando costoro concorrono alle decisioni di governo e *indiretta* quando concorrono alla formazione degli organi a cui spettano le decisioni di governo. Le strutture in cui lo stato si articola si conformano alla democrazia di governo assoggettandosi alla legge e all'indirizzo politico determinati attraverso questo concorso. La democrazia partecipatoria è invece quella in cui il concorso democratico investe le decisioni inerenti il perseguimento di interessi *meno generali* (e dunque più *speciali* e potenzialmente concorrenti/confliggenti tra loro), ossia quelli che contraddistinguono gli individui non in quanto cittadini, ma in virtù delle loro particolari relazioni con i variamente articolati enti territoriali o con le istituzioni non territoriali e gli altri corpi intermedi che

⁴⁰ Ispirata a questo principio di trasparenza è la facoltà generalizzata e indipendente da qualsivoglia motivazione specifica di accedere ai dati e documenti in possesso della PA (cfr. per l'Italia, il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato il Testo unico sulla trasparenza, D.lgs. n. 33/2013).

⁴¹ Cfr. SCARPELLI 1980, p. 12 ss. Si noti che Scarpelli, nel saggio citato, usa il termine "atto deliberativo" in un senso parzialmente diverso da quello preferito dalla letteratura democratica deliberativista di cui avrò modo di parlare diffusamente nel seguito di questo libro. Egli infatti intende riferirsi primariamente alla scelta/valutazione che si sostanzia nella risoluzione politica individuale, piuttosto che alla discussione ragionata che può eventualmente influenzarla o determinarla. Si tratta dunque di atti "deliberativi" nel senso di *decisionali*. È quasi superfluo precisare, invece, che il lavoro di Scarpelli riguarda il concetto generale di partecipazione politica, e non tocca l'ambito specifico dell'*e-gov* o delle nuove tecnologie.

li perseguono. Pure la democrazia partecipatoria, secondo Scarpelli, può distinguersi in *diretta* quando i partecipanti concorrono alle decisioni per l'attuazione degli interessi perseguiti, e *indiretta* quando concorrono alla formazione degli organi cui spettano le decisioni per l'attuazione degli interessi perseguiti; in più però la democrazia partecipatoria può essere anche *mediata*, qualora passi per i corpi sociali che *a loro volta* partecipano all'attuazione degli interessi perseguiti⁴².

Nel quadro risultante dalla teoria scarpelliana della partecipazione, l'*e-gov* (almeno quello democratico nel senso precisato sopra) può insomma essere inteso come una nozione complementare a quella di *e-democracy* o, se vogliamo, come la democrazia elettronica vista dal lato degli organi, enti e apparati pubblici: una modalità digitalmente mediata di concorso all'adozione delle decisioni collettive riguardanti ambiti e interessi più o meno generali, dipendente da, o quantomeno aperta a, la partecipazione deliberativa dei singoli consociati. Quando questo apporto deliberativo dei cittadini investe le scelte normative ai gradi inferiori dell'ordinamento giuridico, quelle che dispiegano i loro effetti soltanto in luoghi, ambiti e/o tempi circoscritti e sono dirette a soddisfare interessi collettivi relativamente speciali, ben potremmo parlare di *democrazia elettronica partecipatoria* e usare quest'espressione per designare tutte le forme di *e-gov* autenticamente democratico, ossia quello che richiede un apporto attivo dei cittadini alle decisioni collettive relative allo specifico modo in cui realizzare gli scopi determinati al livello della democrazia di governo.

Proseguendo in questa operazione di ricostruzione critica degli usi linguistici correnti, mi pare opportuno denunciare il rischio di abusi semantici nell'indirizzo, pur piuttosto diffuso, che tende a qualificare *tutte* le forme di *e-gov* come "democratiche". Affinché l'*e-gov* possa dirsi democratico in senso proprio e pieno è a mio avviso necessario: 1) che sia effettivamente aperto alla partecipazione deliberativa dei singoli nel senso sopra precisato; 2) che il contributo popolare alla decisione collettiva abbia carattere *cogente* o perlomeno difficilmente derogabile. L'etimo stesso del termine "democrazia", invero, incorpora l'idea di un *potere* del *demos* che si fa decisore politico (o lo sceglie tra i vari candidati), e non quella di una semplice *suasion*, consiglio o informazione rivolti ad *altri* decisori politici. Eppure, gran parte delle attuali applicazioni dell'*e-gov*, pure confuse o quantomeno accostate alla *e-democracy*, non si basano sull'assunto per cui il popolo ha un effettivo potere di decidere, ma prevedono forme di interazione tra cittadini e uffici pubblici che lasciano a questi ultimi l'ultima parola circa l'effettiva esecuzione delle pronunce popolari, le subordinano a vincoli di finanziamento o di contenuto, o le considerano come meramente consultive e non vincolanti, non contemplando alcun meccanismo normativo che sanzioni la loro inattuazione. Si chiama così *e-democracy*, per ragioni di *appeal* del termine e forse di deresponsabilizzazione dei decisori, ciò che più opportunamente si sarebbe potuto chiamare *e-demoscopia*⁴³: delle forme di rilevazione delle

⁴² Aggiungo che secondo Scarpelli la partecipazione politica può costituire uno dei modi della produzione normativa in un ordinamento giuridico concepito come struttura a gradi che supera la classica architettura dello stato di diritto e della separazione dei poteri giacché non considera la pubblica amministrazione quale semplice esecuzione della legge, né la giurisdizione come semplice verifica del rispetto della stessa: "Si moltiplicano infatti nell'amministrazione i luoghi della decisione politica; la differenza tra amministrazione e le funzioni di governo, legislazione e indirizzo politico, si attenua, mentre diminuiscono le capacità di controllo sull'amministrazione degli organi competenti per la legislazione l'indirizzo politico generale. [...] Il controllo giurisdizionale investe più o meno scopertamente ambiti di valutazione politica con sovrapposizioni di volontà politica a volontà politica. Lo Stato si trasforma dunque, da macchina produttiva di grandi decisioni poi puntualmente eseguite, in un processo continuo e sempre aperto di decisioni di varia dimensione, portata e livello"; SCARPELLI 1980, p.22.

⁴³ La democrazia include certo elementi demoscopici, potendo il voto intendersi innanzitutto come un mezzo volto a rilevare le preferenze politiche dei cittadini. Tuttavia, la democrazia non è solo *scopia*, osservazione, rilevazione fine a sé stessa, ma è anche e soprattutto *kratos*, potere, governo: se il popolo è sovrano, il suo voto è funzionale alla determinazione di una volontà politica maggioritaria *cogente* per tutti gli organi giuridici; una volontà che si traduce, direttamente o

preferenze del pubblico, spesso focalizzate su ambiti locali o su specifiche tipologie di cittadini, aventi una mera funzione consultiva o di orientamento, la cui efficacia è tra l'altro spesso subordinata a stanziamenti discrezionalmente determinati e/o variamente vincolati dai decisori politici⁴⁴. Un discorso analogo vale per le forme digitalmente mediate di quella che Scarpelli chiama "partecipazione *procedimentale*", in cui il soggetto partecipante concorre alla corretta applicazione della legge in sede giudiziaria e amministrativa con un atto o una serie di atti non deliberativi/decisionali, con natura di domanda (per esempio, la domanda che venga adottata una decisione) o dichiarativa (espressione di un parere, comunicazione di un'informazione ecc.)⁴⁵. Anche queste forme di partecipazione, in quanto non espressive di un esercizio *pro quota* di *potere* politico, mi paiono riconducibili a una porzione del campo semantico dell'*e-gov* che eccede quello della democrazia elettronica propriamente detta e se ne discosta chiaramente.

Non potendo in questa sede che prender atto dell'indisciplina degli usi linguistici correnti in materia di *e-gov/e-democracy*, mi limito a ribadire le scelte terminologiche finora proposte, onde scongiurare fraintendimenti almeno tra i miei lettori. Pur consapevole che si tratta di una distinzione un po' grossolana, di seguito parlerò di *e-democracy* quando intendo focalizzare il discorso sull'uso delle ICT nello svolgimento delle procedure rilevanti nell'autogoverno del *demos* ai vari livelli dell'ordinamento, compreso quello dell'amministrazione, a condizione che esso si espliciti attraverso forme *vincolanti* di partecipazione *politica* (diretta, indiretta o mediata), dunque deliberativa/decisionale. Coi termini *e-government* o *e-governance* designerò invece l'impiego delle ICT come strumento di ausilio o supporto all'attività e ai compiti della pubblica amministrazione, compresi quelli aperti alla partecipazione procedimentale del pubblico, adoperando la sottocategoria dell'*open-government* per riferirmi alla sua configurazione più evoluta, trasparente e aperta al contributo digitale dei cittadini alla valutazione, al controllo e all'indirizzo delle scelte circa le concrete modalità di svolgimento, finanziamento o erogazione dei servizi pubblici. Un *open-government* che però diventa autenticamente democratico, e dunque concepibile come l'altra faccia della nozione di *e-democracy*, solo se il concorso dei cittadini a tali decisioni sia preso sul serio, ovvero sia normativamente previsto come indispensabile per la determinazione del loro contenuto o quantomeno per la loro approvazione.

1.5. Democrazia elettronica, informazione e comunicazione online

Dato che le tecnologie a cui si riferisce la nozione di *e-democracy* sono *Information and Communication Technologies*, non sorprende che una cospicua parte degli studi dedicati al nostro tema sia incentrata sulle caratteristiche dell'informazione e della comunicazione politica digitalmente mediate e sui loro presunti effetti sul funzionamento e/o sugli esiti delle procedure democratiche,

mediante i rappresentanti eletti, in decisioni politiche a loro volta vincolanti e coercitive. Lo stato che neghi coerenza alla volontà autonoma del *demos* non è affatto democratico, ma può al più aspirare a inserire il termine "democrazia" nella sua denominazione ufficiale, in un tentativo di occultare la propria natura autocratica che ha di solito esiti ridicoli (come nel caso della Repubblica Popolare *Democratica* di Corea). È dunque opportuno rigettare in quanto semanticamente incomplete le concezioni della democrazia che la riducono a una specie di demoscopia in scala 1:1.

⁴⁴ Ciò accade ad esempio per le iniziative di *bilancio partecipativo* (o partecipato, in inglese *participatory budgeting*), una forma di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione locale basata sull'assegnazione di una quota di bilancio dell'ente alla gestione diretta dei residenti, interpellati anche attraverso strumenti digitali. Per alcuni esempi cfr. BASSOLI 2012, KERSTING et al. 2016.

⁴⁵ Cfr. SCARPELLI 1980, pp. 19-20.

oppure più genericamente sulla sfera pubblica⁴⁶. Questi lavori hanno per lo più un'impronta *lato sensu* sociologica, ma il nesso tra informazione/comunicazione e democrazia può ovviamente essere considerato anche sul piano analitico e su quello della valutazione etico-politica degli assetti istituzionali degli attuali sistemi democratici. Affermare ad esempio che la democrazia rappresentativa è *government by opinion* (oltreché *by discussion*) implica che i cittadini vi partecipino non solo votando, possibilmente in modo *informato*, ma anche sapendo e vedendo ciò che i loro rappresentanti fanno prima e dopo il voto⁴⁷. Anna Pintore ha sostenuto che un sistema nel quale il *demos* decide a maggioranza ma non vengono garantiti la libertà di manifestazione del pensiero e l'accessibilità a un'informazione libera e plurale è pur sempre una democrazia, ma *illiberale*, ossia indegna dal punto di vista di un'etica liberale⁴⁸. Si potrebbe aggiungere che è una democrazia che rischia di diventare *cieca*, in cui si decide senza (che sia riconosciuto e reso effettivo un qualche diritto di) controllare l'effettiva attuazione delle decisioni collettive o l'operato dei rappresentanti⁴⁹. Ed è una democrazia *sordomuta* nella misura in cui ai cittadini è impedito di influenzare le opinioni dei consociati attraverso le manifestazioni del proprio pensiero, o di udire i loro argomenti *pro* o *contra* un certo indirizzo politico⁵⁰. Questa democrazia senza libertà di informazione/comunicazione non solo è cattiva agli occhi del liberale che la valuti "guardando indietro", alla sostanziale mortificazione dell'autonomia politica dei cittadini e della loro possibilità di influenzare le opinioni dei consociati, ma è cattiva anche "guardando avanti", nel senso che produce decisioni collettive cattive. Cattive in quanto: a) adottate senza che sia garantita la facoltà di accedere alle fonti plurali di conoscenza e informazione che, almeno in potenza, consentono agli individui di formarsi un'idea circa le situazioni su cui la decisione politica è destinata a incidere, i fattori rilevanti per la decisione, i presunti suoi effetti desiderabili o indesiderabili ecc.; b) come conseguenza del punto precedente, non in grado di sfruttare la *diversità* dei contributi individuali al discorso pubblico che produce effetti positivi sulla qualità delle scelte collettive⁵¹; c) irresponsabili e deresponsabilizzanti in quanto non controllabili rispetto alla loro concreta esecuzione/attuazione; d) opache rispetto alle discussioni che le precedono e le giustificano pubblicamente. «Conoscere per deliberare»⁵², o «*first, [...] the happiness of the people; secondly, a knowledge of the means by which that object can be attained*»⁵³ sono insomma esortazioni che si attagliano perfettamente alla democrazia quando questa sia intesa

⁴⁶ Cfr. ad esempio ANDUIZA, JENSEN, e JORBA 2012.

⁴⁷ «That representative democracy is government by opinion entails that the citizens participate by voting and by knowing and seeing what the government does and by proposing alternative courses of action». (URBINATI 2014, p. 6).

⁴⁸ Cfr. PINTORE 2003, p. 83 ss.

⁴⁹ I quali, come nota J.S. Mill, hanno anch'essi interesse a un'informazione libera e plurale: «Allorquando una pubblicità senza limiti e una stampa giornalistica sempre attiva danno al rappresentante l'assicurazione che ogni suo atto sarà immediatamente conosciuto, discusso, giudicato dai suoi mandanti e che egli incessantemente può guadagnare o perdere terreno nella loro stima»; MILL 1946, p. 197.

⁵⁰ Il rilievo diventa importante soprattutto se, con la stessa PINTORE 2003, p. 81, si considera essenziale alla democrazia non solo il diritto di voto, ma anche un distinto *diritto di voce*, che secondo DWORKIN 2006, p. 131, può essere inteso come garanzia di una «fair opportunity to express his or her attitudes or opinions or fears or tastes or presuppositions or prejudices or ideals, not just in the hope of influencing others, though that hope is crucially important, but also just to confirm his or her standing as a responsible agent in, rather than a passive victim of, collective action». Si vedano anche DWORKIN 1996, p. 200 ss., DWORKIN 2009, p. vii ss.

⁵¹ L'idea milliana della *diversità* degli atteggiamenti mentali e pratici dei partecipanti alla discussione pubblica come fattore di progresso (cfr. MILL 1965, p. 112) è oggi corredata da varie spiegazioni logico-statistiche; cfr. HONG E PAGE 2001; HONG E PAGE 2004; PAGE 2007; HONG E PAGE 2009.

⁵² Il notissimo motto di Luigi Einaudi.

⁵³ Così James Madison nel *Federalist* no. 51.

come tecnica di produzione di decisioni appropriate sul piano della razionalità pratica, oltreché giustificate sul piano del valore intrinseco⁵⁴.

Sebbene il valore democratico della libertà di informazione e comunicazione sia costantemente rimarcato dagli studiosi⁵⁵, differenti sono le configurazioni analitiche del nesso tra questa e la democrazia. Si va dall'affermazione di una libertà di informazione e manifestazione del pensiero come elemento costitutivo, coesistente o necessario della democrazia all'idea, variamente declinata, per cui tale libertà è strumentale a una *buona* democrazia, al buon funzionamento della stessa o alla qualità dei suoi *outcomes*. Da qui la menzionata pletora degli studi circa gli effetti dell'impiego diffuso dei nuovi media sulle dinamiche dell'informazione e comunicazione politica (specie quelle rilevanti per la formazione del consenso elettorale), sulla variamente determinata qualità del *decision-making* politico, sull'esercizio delle virtù civiche dei cittadini (con particolare attenzione alla partecipazione), sui processi di democratizzazione in società non (pienamente) democratiche o sulla tenuta della democrazia nelle società democratiche. L'impressione complessiva che si ricava da questi lavori è che il nesso tra democrazia e informazione/comunicazione/deliberazione digitalmente mediate sia un elemento imprescindibile per formulare giudizi sulla *e-democracy* come tecnica di autogoverno del *demos*. Giudizi, come vedremo, per lo più positivi in una prima fase "eroica" in cui le nuove tecnologie vennero salutate come formidabile strumento di democratizzazione mediante informazione e comunicazione pubbliche, libere, capillari e quasi gratuite; giudizi più cauti, quando non addirittura allarmati, nella fase attuale, più consapevole di certi effetti inattesi della comunicazione digitale sulla sfera pubblica.

Esemplare fautore di quest'ultimo accostamento è lo statunitense Cass Sunstein, che da tempo si occupa di temi che oggi quasi monopolizzano il dibattito sul rapporto tra la democrazia e le ICT, e più in generale la discussione sull'evoluzione dei sistemi democratici nei nuovi scenari digitali. I suoi libri *Republic.com*⁵⁶, *Republic.com 2.0*⁵⁷ e *#Republic*⁵⁸, trattano degli effetti della digitalizzazione su ciò che l'autore considera nientemeno che le *precondizioni* di buon funzionamento di una democrazia *deliberativa* declinata secondo i dettami del *repubblicanesimo*⁵⁹. Sunstein non si limita ad avallare l'idea consueta, secondo cui la censura governativa è una delle più gravi minacce alla democrazia, ma evidenzia altri rischi legati all'odierna tendenza dei media digitali a promuovere acriticamente la *consumer sovereignty*, ossia la facoltà dei cittadini di pre-determinare e pre-selezionare secondo le proprie preferenze individuali i temi, il tipo, il tenore e il colore politico delle informazioni, idee ed esperienze a cui sono esposti⁶⁰. Questa libertà di scelta di informazione da parte dei consumatori si

⁵⁴ Rimando il lettore interessato ad approfondire il ruolo delle conoscenze di fatto nella produzione di regole tecniche giuridiche efficienti rispetto agli obiettivi contingentemente perseguiti a GOMETZ 2008.

⁵⁵ Cfr. la classica interpretazione del primo emendamento della costituzione USA offerta da MEIKLEJOHN 1948; l'orientamento di Meiklejohn è ripreso da numerosissimi autori; cfr. ad es. BLASI 2006, pp. 752-753; BREYER, 2005; DWORKIN 2006; FISS 1986; POSNER 2002).

⁵⁶ SUNSTEIN 2001.

⁵⁷ SUNSTEIN 2007.

⁵⁸ SUNSTEIN 2017.

⁵⁹ L'autore (SUNSTEIN 2007, p. 33) considera particolarmente illuminante l'elaborazione degli ideali repubblicani offerta da PETTIT 1999. Ricordo incidentalmente che alcuni lavori di Sunstein (ad esempio SUNSTEIN 2006, in cui l'autore rileva molti fallimenti e limiti della deliberazione), lo fanno considerare da taluni assertori della democrazia epistemica (ad esempio ESTLUND 2009) come un deliberativista alquanto timido.

⁶⁰ Una facoltà preconizzata, tra gli altri dall'esperto di tecnologie del MIT Nicholas Negroponte, che nel 1995 anticipò la possibilità di configurare "the Daily Me", un quotidiano virtuale in cui ogni elemento poteva essere personalizzato secondo i gusti individuali; cfr. NEGROPONTE 1995, p. 153. Lo stesso anno, Bill Gates osservò che «Customized information is a natural extension. [...] For your own daily dose of news, you might subscribe to several review services and let a software agent or a human one pick and choose from them to compile your completely customized 'newspaper.'

esercita tra l'altro in ambienti già strutturalmente predisposti a portare alla loro attenzione i contenuti informativi, i prodotti/servizi o i soggetti che hanno maggiori probabilità di essere graditi; un risultato conseguito grazie all'incrocio automatizzato tra i dati sulle loro scelte pregresse e quelli sulle opzioni degli altri utenti che in passato hanno compiuto scelte simili. Il problema, secondo Sunstein, è che l'esercizio di tale facoltà di personalizzazione digitalmente assistita dei propri orizzonti informativi e comunicativi favorirebbe la formazione di *enclaves* socio-culturali frammentate, autoreferenziali e prive di orizzonti d'esperienza condivisi con quelli degli altri cittadini. La discussione, così importante per l'attuazione dell'ideale democratico-deliberativo da lui caldeggiato, tenderebbe infatti a svolgersi in casse di risonanza (*echo-chambers*) entro cui ciascuno sente nient'altro che l'eco amplificato della propria voce, giacché interagisce solo con altri individui che hanno simili vedute, gusti, opinioni o esperienze. Ciò tenderebbe a generare eccessi di affidamento, indignazione, radicalizzazione, estremismo, fanatismo, disprezzo per i dissenzienti e talora perfino violenza. Al contrario, è molto importante secondo Sunstein che i cittadini siano esposti anche a comunicazioni, idee ed esperienze da essi (o, potrebbe aggiungersi, dagli algoritmi che determinano il funzionamento dei sistemi informativi che adoperano) non preselezionate e programmate, bensì casuali e condivise dalla generalità dei consociati. Fondamentale sarebbe a questo proposito il ruolo dei *general-interest intermediaries*, ossia i giornali e i *broadcasters* radiotelevisivi che costituiscono i mass media tradizionali, i quali diffondono un'ampia e tematicamente varia gamma di informazioni e giudizi rivolti a un pubblico eterogeneo e numeroso⁶¹. Se invece i cittadini eludono i media generalisti e usano – sia pure per una scelta individualmente legittima e perfino ragionevole – degli *special interest intermediaries* per filtrare le informazioni e le opinioni a cui sono esposti in modo da accordarle ai loro interessi particolari, si rischia ben peggio che la frammentazione del pubblico, che dopotutto è endemica delle odierne società pluraliste e multiculturali. Sorgono infatti secondo Sunstein rischi molto seri per il buon funzionamento della democrazia com'è oggi praticata: un sistema che non è fatto per fornire immediate risposte alle impulsive istanze del popolo, bensì per assicurare una certa dose di riflessione e dibattito attraverso istituzioni appositamente congegnate⁶². Il primo rischio riguarda il fatto che se diversi gruppi sociali formano ciascuno il proprio bozzolo informativo, focalizzato solo su certi argomenti e neppure consapevole delle visioni alternative degli altri gruppi, diventa difficile comprendersi reciprocamente e risolvere assieme ai consociati dei problemi comuni⁶³. Un secondo rischio paventato da Sunstein riguarda la “cyberpolarizzazione” del pubblico in comunità entro cui la discussione digitalmente mediata tra persone con più o meno le stesse idee produce non solo un effetto di conferma, ma anche un'estremizzazione delle stesse e una chiusura quasi pregiudiziale alle idee alternative o antagoniste⁶⁴. Un terzo rischio per la democrazia è dato da

These subscription services, whether human or electronic, will gather information that conforms to a particular philosophy and set of interests». GATES 1995, p. 167–68.

⁶¹ Cfr. SUNSTEIN 2017, p. 26 ss.

⁶² «A republic is not a direct democracy, [...] a good democratic system contains institutions designed to ensure a measure of reflection and debate—not immediate responses to whatever people happen, at any particular moment in time, to say that they want»; SUNSTEIN 2007, p. 218.

⁶³ «To say the least, it will be difficult for people armed with such opposing perspectives to reach anything like common ground or to make progress on the underlying questions. Consider how these difficulties will increase if people do not know the competing view, consistently avoid speaking with one another, and are unaware how to address divergent concerns of fellow citizens»; SUNSTEIN 2007, p. 57.

⁶⁴ A conferma di questo effetto, Sunstein cita vari esperimenti di psicologia sociale che rilevano una tendenza degli individui a fornire soltanto argomenti ammessi dal gruppo a cui scelgono di appartenere (*limited argument pools*), la propensione a non esprimere e anzi reprimere opinioni in dissenso onde continuare a esser accolti favorevolmente (*social comparisons*), l'affidamento generato dalla continua conferma trovata nelle opinioni degli altri membri del gruppo

ciò che Sunstein chiama le *cybercascades*, ossia dei processi di scambio di informazioni che si propagano e acquistano credibilità solo perché molte persone fanno a loro volta mostra di crederci. L'infrastruttura stessa della rete, specie attraverso i social media, consente infatti una rapidissima diffusione di catene informative iniziate da qualcuno e propagate da altri che credono alla verità di quanto si afferma (*informational cascades*) o le condividono per ragioni reputazionali (*reputational cascades*, avallate da chi intende evitare di essere considerato ignorante, indifferente o non vuol perdere la stima di chi ha in precedenza diffuso tali informazioni)⁶⁵. Se alcune di queste *cascades* sono innocue, altre propagano credenze pericolose, come ad esempio la negazione del legame tra AIDS e retrovirus HIV, una *bufala* che, sostenuta nei primi anni duemila dal presidente sudafricano Thabo Mbeki, mise a rischio le politiche di prevenzione in quel paese particolarmente colpito dalla malattia. O si pensi all'analogo problema delle false credenze circa la dannosità dei vaccini, le quali, avvalorate principalmente via Internet, hanno prodotto in molti paesi un drastico calo nelle vaccinazioni, con conseguente aumento delle morti legate a malattie che si pensava di aver definitivamente debellato⁶⁶.

Ma perché quest'insularizzazione della sfera pubblica, e la correlata tendenza degli individui a credere a (tutto e solo) ciò che viene affermato nelle proprie bolle informative di riferimento, metterebbe a rischio l'autogoverno democratico, o quantomeno il suo buon funzionamento specialmente negli odierni scenari dell'informazione e comunicazione digitalmente mediate? Sunstein stesso, dopotutto, riconosce i benefici della coesistenza tra gruppi sociali diversi ed eterogenei, ciascuno col proprio sistema di opinioni, credenze, esigenze e rivendicazioni⁶⁷, e ammette alcuni vantaggi pratici legati alla possibilità di personalizzare i propri orizzonti informativi⁶⁸. Inoltre, la polarizzazione dei gruppi, la diffusione più o meno intenzionale di notizie false e di teorie del complotto, la tendenza a pre-selezionare le fonti di informazione o a graduarne l'attendibilità e l'autorevolezza secondo le preferenze personali sono fenomeni che precedono di gran lunga l'avvento delle tecnologie digitali. Non si capisce pertanto come mai proprio queste ultime debbano essere considerate così pericolose per la conservazione o il buon funzionamento della democrazia.

Sul punto, per la verità, Sunstein si mantiene piuttosto vago. Citando una serie di studi empirici circa la scarsa qualità dell'interazione digitalmente mediata tra soggetti con opinioni politiche diverse, l'autore si limita a esprimere una generica preoccupazione legata alla capacità dei media "cyberpolarizzanti" di compromettere la stabilità sociale, con occasionali allusioni alle spinte estremiste che hanno favorito l'ascesa del nazismo, di organizzazioni terroristiche o di altre forme di

(*corroboration*); cfr. SUNSTEIN 2007, cap. 3, che cita, tra gli altri, NOELL-NEUMANN 1984. Si veda anche KURAN 1997; BARON ET AL. 1996.

⁶⁵ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 83 ss.

⁶⁶ Emblematico il caso della Romania, dove una massiccia campagna organizzata dalla Christian Orthodox Pro Vita Federation ha determinato un calo del tasso delle vaccinazioni contro il morbillo dal 95% del 2013 all'80% nel 2016, con un conseguente aumento dei casi di insorgenza della malattia dai 15 del 2015 ai 2165, di cui 13 mortali, nel 2016. Cfr. <http://outbreaknewstoday.com/romania-anti-vaxxer-movement-results-huge-measles-surge-2016/>

⁶⁷ «Consider, for example, private conversations among political dissenters of various kinds, cancer patients, science fiction enthusiasts, those concerned about avian flu, parents of children with physical or mental disabilities, poor tenants, and members of religious minorities. Internet discussion groups, for example, can allow people to discuss shared difficulties when they would otherwise feel quite isolated and think, wrongly, that their condition is unique or in any case hopeless. This is highly desirable for the people involved and also for society as a whole»; SUNSTEIN 2007, p. 214.

⁶⁸ Molti vantaggi, ad esempio, discendono dalla possibilità reperire beni o servizi a miglior prezzo; cfr. SUNSTEIN 2007, p. 136. Nelle stesse pagine, peraltro, l'autore sostiene che tali vantaggi sono meno consistenti di quanto si presuma comunemente, giacché l'aumento della velocità del *treadmill consumption* promosso da Internet non è affatto un fattore di miglioramento della vita o della felicità dei consumatori.

violenza organizzata⁶⁹. Altre volte Sunstein adombra paura, confusione, errori e falsità che potrebbero minacciare importanti obiettivi sociali, inclusi quelli democratici⁷⁰. In altri passi ancora osserva che la tendenza del pubblico a frammentarsi entro nicchie informative ostacola la circolazione delle informazioni davvero importanti e la condivisione delle esperienze che costituiscono il collante sociale indispensabile: a) per la formazione o il mantenimento dei vincoli di solidarietà tra concittadini e la comprensione reciproca⁷¹; b) per una valutazione assennata di rischi quali quelli derivanti dai cambiamenti climatici, dal terrorismo e dalle epidemie⁷²; c) per la convergenza dei cittadini su buone *policies* pubbliche⁷³. Una delle idee di fondo dell'autore sembra infine essere che poiché l'informazione è un bene *pubblico* nel senso tecnico-economico del termine, e dunque avvantaggia non solo chi lo possiede ma anche altri soggetti, affidarne interamente la gestione alle scelte di individui che disegnano autonomamente il proprio universo informativo è pericoloso, perché produce fallimenti analoghi a quelli che si verificano nei mercati governati soltanto sul principio del *self-interest*⁷⁴. Si colgono qui gli echi di un'ideologia anti-individualista molto frequente tra gli odierni accademici statunitensi d'area "liberal": le preferenze individuali sono il *prodotto* delle istituzioni, circostanze socio-culturali e pratiche (tra cui il mercato)⁷⁵ esistenti, e dunque non sono mai davvero il frutto d'una libera scelta. Se perciò le persone si sottraggono all'esposizione a visioni alternative alle proprie circa le questioni pubbliche, e se di conseguenza cessano di sviluppare un gusto per la varietà delle opinioni, esse *credono* di essere libere, ma in realtà limitano la propria libertà e la propria *citizenship*: «They are living in a prison of their own design»⁷⁶. Appunto per questo, secondo Sunstein, i *general-interest intermediaries* hanno un ruolo così importante: essi espongono il pubblico a informazioni, idee e punti di vista non programmati che aiutano a promuovere la libera formazione delle preferenze, e si pongono così in un rapporto di continuità rispetto al sistema educativo; essi forniscono infatti una sorta di supplemento educativo per gli adulti, qualcosa – sostiene l'autore – di cui la società non può fare a meno⁷⁷.

Gli antidoti che Sunstein propone contro gli effetti (qualificati come) antidemocratici della comunicazione digitalmente personalizzata si basano principalmente sull'estensione ai nuovi contesti

⁶⁹ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 78, 94 e 215, dove l'autore osserva che «Terrorism is itself a product of deliberation among like-minded people». Cfr. anche SUNSTEIN 2017, p. 18 ss.

⁷⁰ Cfr. SUNSTEIN 2007, pp. 91, 94; SUNSTEIN 2017, p. 19 ss. (dove l'autore attribuisce alle falsità circolanti sui social networks buona parte delle responsabilità per la "Brexit").

⁷¹ Cfr. SUNSTEIN 2007, pp. 101, 104.

⁷² Cfr. SUNSTEIN 2017, pp. 15-16.

⁷³ Cfr. SUNSTEIN 2017, p. 18.

⁷⁴ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 107 ss.

⁷⁵ Cfr. SUNSTEIN 2007, pp. 120, 124-126.

⁷⁶ Cfr. SUNSTEIN 2017, p. 20. «If people are deprived of access to competing views on public issues, and if as a result they lack a taste for those views, they lack freedom, whatever the nature of their preferences and choices. [...] Whatever one's political view, there is, in an important respect, a problem from the standpoint of freedom itself. This is so even if people are voluntarily choosing the limited fare»; SUNSTEIN 2007, p. 122. Poche pagine dopo, l'autore cita TOCQUEVILLE 1987, p. 317, «Plunged in this abyss of wretchedness, the Negro hardly notices his ill fortune; he was reduced to slavery by violence, and the habit of servitude has given him the thoughts and ambitions of a slave; he admires his tyrants even more than he hates them and finds his joy and pride in servile imitation of his oppressors». Anche DEWEY 1977, pp. 695 e 697, ricorda Sunstein (p. 123), scrive che «social conditions may restrict, distort, and almost prevent the development of individuality». A p. 136 Sunstein conclude che «There is also a problem, from the standpoint of freedom, when people's past choices lead to the development of preferences that limit their own horizons and their capacity for citizenship». Infine, a p. 213, l'autore afferma che: «A fully personalized speech market, consisting of countless niches, would make self-government less workable. In important ways it would reduce, not increase, freedom for the individuals involved. It would create a high degree of social fragmentation. It would make mutual understanding far more difficult among individuals and groups».

⁷⁷ Cfr. SUNSTEIN 2007, pp. 126-127.

mediatici della *public-forum doctrine*, ossia l'idea per cui gli individui hanno il diritto di usare gli spazi pubblici per esprimere le loro opinioni e proteste di fronte a una platea eterogenea di ascoltatori, i quali hanno così l'opportunità di esporsi a vedute, argomenti ed esperienze condivise, magari anche sgraditi o irritanti, di cui altrimenti non avrebbero però potuto aver notizia⁷⁸. Tale estensione, secondo Sunstein, può senz'altro esser promossa dallo stato. Quando invero i poteri pubblici intervengono per contrastare gli effetti indesiderabili delle scelte dei consumatori di informazione, ciò non deve essere considerato come un'ingerenza inaccettabile e paternalista né come una violazione del *free speech*⁷⁹. Quest'ultimo principio, osserva l'autore, non è infatti assoluto, né impedisce ogni intervento dei poteri pubblici in materia di manifestazione del pensiero, ma dev'essere inteso secondo una lettura costituzionalmente orientata alla promozione dei fini associati alla democrazia deliberativa (e non, ad esempio, a quelli associati alla *consumer sovereignty*)⁸⁰: in primo luogo la neutralità dello stato rispetto ai diversi punti di vista e la previsione di oneri giustificativi rafforzati per la regolazione dello *speech*, soprattutto quello politico. Ciò vale naturalmente per l'intero *free-speech market*, compreso quello in Internet, che non deve essere considerato come uno spazio esente da regolamentazione o come una *law-free zone*⁸¹. Su queste basi, Sunstein conclude che non solo i privati, ma anche i poteri pubblici possono e devono intervenire in tale mercato con delle misure dirette a esporre i cittadini a materiali, argomenti e posizioni che essi non avrebbero scelto in anticipo. Per quanto riguarda in particolare i media digitali, le proposte elaborate dall'autore riguardano:

- a) L'istituzione di *deliberative domains*, ossia siti Internet, anche pubblicamente sovvenzionati, che si ispirino al modello dei *Deliberative Opinion Polls* ideati da James Fishkin: spazi moderati dove persone con vedute differenti possono incontrarsi e ragionare, avendo la possibilità di comprendere il punto di vista di chi dissente da loro. La speranza è che la disponibilità pubblica di questi strumenti produca un incremento dell'impegno politico dei cittadini, della mutua comprensione e della qualità della deliberazione⁸².
- b) L'autoregolamentazione volontaria da parte dei produttori di informazione attraverso delle carte, patti o codici di condotta i cui sottoscrittori si impegnino a dare una seria ed estesa copertura informativa sulle questioni dell'agenda politica, a evitare il sensazionalismo e a consentire alle diverse voci di essere udite⁸³;
- c) L'uso creativo dei link ipertestuali per indirizzare l'attenzione del pubblico verso i diversi punti di vista sopra le questioni controverse. I *providers* di informazione o i blog d'area progressista, ad esempio, potrebbero accordarsi con i loro concorrenti d'area conservatrice per fornire gli uni dei link alle notizie pubblicate dagli altri, in modo che i lettori siano agevolati nell'accesso alle diverse prospettive sopra le questioni sul tappeto⁸⁴.

⁷⁸ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 22 ss.

⁷⁹ Cfr. SUNSTEIN 2007, pp. 126-127.

⁸⁰ «Free-speech principle should be read in light of the commitment to democratic deliberation. In other words, a central point of the free-speech principle is to carry out that commitment»; cfr. SUNSTEIN 2007, p. 177; vedi anche p. 218: «Government has the power to regulate communications technologies in order to promote goals associated with deliberative democracy», e p. 235: «The question is not whether we will regulate speech, but how—and in particular how we can do so while promoting the values associated with a system of free expression, emphatically including democratic self-government».

⁸¹ Cfr. SUNSTEIN 2007, capp. 7 e 8.

⁸² Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 193 ss.

⁸³ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 199 ss.

⁸⁴ «The Nation, a liberal magazine whose site features left-of-center opinions, might agree to provide icons for the Weekly Standard, a conservative magazine, in return for an informal agreement from the Weekly Standard to provide icons for

I governi sono dunque secondo Sunstein legittimati a intervenire con azioni promozionali e sovvenzioni a supporto del pluralismo e della *public-forum doctrine*. Una delle funzioni principali di un sistema democratico, infatti, è assicurare che attraverso i processi partecipativi e rappresentativi siano udite e comprese voci nuove o sommerse, o inedite raffigurazioni e localizzazioni di interessi. Se i cittadini sono in grado di partecipare a discussioni collettive attraverso Internet, conclude l'autore, essi possono generare un quadro dei principali obiettivi sociali e del modo in cui perseguirli molto più nitido e completo di quello che essi tracciano attraverso le scelte di mercato individuali⁸⁵.

1.6. Democrazia elettronica e post-verità

Nessuno dei rimedi agli effetti anti-democratici delle ICT individuati da Sunstein fin dai primi anni Duemila sembra esser stato tradotto in pratica con apprezzabile successo. I problemi da lui evidenziati, per contro, vengono oggi avvertiti con una preoccupazione che talora sconfinava nell'assillo, anche perché gli studi più recenti sulle dinamiche comunicative e informative proprie dei contesti digitali sembrano confermare tutte le sue ipotesi più fosche. Si è infatti da ultimo osservato che:

- 1) in rete ciascuno cerca, ed è algoritmicamente guidato a reperire, le narrazioni più coerenti col proprio pregresso sistema di credenze, opinioni e preferenze, ignorando o respingendo ciò che appaia in contrasto con le stesse. Questo vale non solo per i motori di ricerca, ma anche per i media sociali, che anzi favorirebbero la formazione delle casse di risonanza informative più polarizzanti ed esclusive⁸⁶;
- 2) i sistemi di personalizzazione dei risultati delle ricerche condotte in rete e quelli che regolano automaticamente l'offerta di servizi informativi sono in grado di sfruttare le informazioni sull'utente (come posizione, click precedenti, ricerche pregresse, siti visitati ecc.) per selezionare i contenuti che hanno maggiori probabilità di essergli graditi, e in questo modo formano delle vere e proprie bolle di filtraggio (*filter bubbles*) che tendono a isolare gli individui dalle informazioni che sono in contrasto con il loro punto di vista o che hanno le maggiori probabilità di essergli indifferenti o altrimenti sgradite⁸⁷;
- 3) Le dinamiche della comunicazione online, specie attraverso l'*overlay* dei social network e degli altri operatori *Over-The-Top* (OTT)⁸⁸, agevolano la diffusione di dicerie, notizie ipersemplicate o senza fonte e *casades* informative prive di fondamento⁸⁹, e ciò vale in particolar modo per le

the Nation. The icon itself would not require anyone to read anything. It would merely provide a signal, to the viewer, that there is a place where a different point of view might be consulted»; SUNSTEIN 2007, p. 206 ss.

⁸⁵ Cfr. SUNSTEIN 2007, p. 129, dove soggiunge: « It should hardly be surprising if preferences, values, and perceptions of what matters, to individuals and to societies, are changed as a result of that process».

⁸⁶ Cfr. QUATTROCIOCCHI, SCALA E SUNSTEIN, 2016; SUNSTEIN 2017, p. 22 ss.

⁸⁷ Cfr. PARISER 2011.

⁸⁸ In informatica il termine *overlay* designa una struttura di rete che, pur appoggiandosi all'infrastruttura sottostante (in questo caso Internet), vi si sovrappone completamente e fa valere le proprie regole come se si trattasse di una nuova rete fisica. Gli *Over-The-Top* (in acronimo OTT) sono imprese che forniscono servizi, contenuti e applicazioni di vario tipo appoggiandosi sulla rete Internet.

⁸⁹ Cfr. DEL VICARIO ET AL. 2016; SUNSTEIN 2017, p. 23.

teorie cospirazioniste⁹⁰ o per certe campagne virali denigratorie (c.d. *shitstorms*) che prendono di mira privati cittadini, personaggi pubblici, aziende ecc.⁹¹;

- 4) Perfino le credenze più ridicole e insensate (ad esempio quelle sulle “scie chimiche” degli aerei, sugli alieni “rettilian”, e sulle consorzierie di “Illuminati” che dominerebbero segretamente il mondo), una volta radicate e condivise in apposite *echo-chambers*, risultano refrattarie alla confutazione razionale e alle contro-evidenze empiriche, e aperte invece alle conferme più improbabili, incluse quelle ricavate da imitazioni parodistiche e sarcastiche delle tesi complottiste stesse. I tentativi di smentire di queste credenze, per quanto argomentati e corredati da *link* ad autorevoli fonti di informazione e/o conoscenza scientifica, avrebbero anzi paradossalmente l’effetto di rafforzarle⁹².
- 5) Il dialogo virtuale tra comunità polarizzate attorno a diversi sistemi di credenze non elide né riduce le differenze d’opinione, ma semmai tende a esacerbare i dissensi e a scaldare gli animi, anche perché in rete tendono a svilupparsi narrazioni e rappresentazioni fattuali alternative, che in seguito si propagano attraverso distinti circuiti di auto-conferma in gruppi di persone che rifiutano di condividere una comune fonte d’informazione⁹³.

Ai cinque fenomeni appena ricordati se ne aggiunge un sesto: la segretezza degli algoritmi che i *providers* di piattaforme e servizi online (social media, motori di ricerca ecc.) utilizzano per presentare agli utenti le informazioni secondo un qualche ordine personalizzato di rilevanza. Tale deficit di trasparenza è ovviamente legato in primo luogo alla necessità di preservare il segreto industriale su tecnologie rivolte a massimizzare il gradimento degli utenti per i servizi offerti (e dunque i relativi profitti); tuttavia, stante l’importanza degli interessi pubblici in gioco, v’è chi ha iniziato a chiedere l’istituzione di organismi di monitoraggio e controllo sopra questi strumenti, potenzialmente capaci di consentire la manipolazione occulta del consenso elettorale, delle preferenze e delle opinioni politiche di ingentissime porzioni di pubblico⁹⁴.

La descritta formazione di bolle ideologico-informative autoreferenziali, refrattarie all’obiezione e insofferenti alla critica, il carattere prevalentemente antagonista e conflittuale delle interazioni digitali tra dissenzienti e la viralità della propagazione di informazioni fuorvianti, false e provocatorie hanno indotto molti commentatori a rincarare la dose dei rischi paventati da Sunstein. V’è chi ha suggestivamente parlato di *digital wildfires*⁹⁵ per indicare la fulminea diffusione di notizie, per lo più false o esagerate (*fake news*), che possono istigare all’odio, alla violenza contro individui o gruppi

⁹⁰ Cfr. BESSI ET AL. 2015b.

⁹¹ A quest’ultimo proposito, HAN 2015 richiama la suggestiva immagine dello *sciame digitale*: un assembramento virtuale fugace, instabile e volatile di individui altrimenti isolati, che si aggregano attorno a un bersaglio polemico per attaccarlo in modo virulento e irriflesso prima di disperdersi nuovamente nella rete.

⁹² Cfr. BESSI ET AL. 2015a, ZOLLO ET AL. 2017.

⁹³ Cfr. ZOLLO ET AL. 2015; SUNSTEIN 2017, p. 24 ss.

⁹⁴ Insiste da tempo sul punto, tra gli altri, Tim Berners-Lee, co-inventore insieme a Robert Cailliau del World Wide Web. In Italia, diverse voci in tal senso si sono ad esempio levate durante svariate iniziative e manifestazioni, tra cui “Parole ostili” (<http://www.paroleostili.com/>). Maggiori trasparenza e controllo su quegli algoritmi, peraltro, sarebbero a mio giudizio desiderabili soprattutto per scongiurare il rischio che i grandi intermediari del web, magari animati dalle migliori intenzioni, intervengano occultamente nel *marketplace of ideas* per emarginare le idee irriverenti o altrimenti disallineate rispetto alle etiche più affermate, socialmente praticate e “dignitose” in quanto consolidate nel tempo attraverso il supporto istituzionale e/o l’elaborazione filosofica.

⁹⁵ Cfr. il report del World Economic Forum disponibile su <http://reports.weforum.org/global-risks-2013/risk-case-1/digital-wildfires-in-a-hyperconnected-world/> che icasticamente considera questi *wildfires* come l’equivalente digitale dell’allarme “al fuoco!” gridato in un teatro affollato.

particolari, o addirittura provocare tumulti, scontri e, almeno in prospettiva, guerre⁹⁶. La retorica oggi prevalente in materia di *bias* della comunicazione digitalmente mediata è però quella della “*post-verità*”: una rappresentazione della realtà distorta, superficiale, autoreferenziale e tendenzialmente dogmatica in cui la corrispondenza ai “fatti” cede il passo a una soggettività emotiva che trova tutte le conferme di cui necessita in altre soggettività affini. Il corollario della post-verità sarebbe dunque una società *post-fattuale*, che in realtà è il frutto di una rappresentazione filosoficamente ingenua, almeno nella misura in cui presuppone che le credenze socialmente diffuse vertano principalmente sui *fatti*, anziché su *giudizi di fatto* pur sempre formulati e riferiti da qualcuno. Il senso comune dimentica spesso che a esser veri o falsi (o eventualmente più o meno probabili) non sono i “fatti”, ma gli asserti singolari o generali che vi si riferiscono. Ciò che contraddistingue l’atteggiamento che si suole denominare “post-fattuale” o “post-veritativo” non è dunque tanto il superamento del “fatto oggettivo” a favore del “giudizio soggettivo”, bensì un’inedita sfiducia nei giudizi formulati dagli esperti accreditati dalle istituzioni culturali e scientifiche tradizionali (università, centri di ricerca ecc.)⁹⁷; una sfiducia a cui si accompagna la pretesa di accedere alla conoscenza della realtà o in modo disintermediato, basandosi sulla propria esperienza personale, o in modo mediato da soggetti, gruppi, comunità di *non esperti*, selezionati (a seconda dei casi algoritmicamente, inconsciamente o deliberatamente) per i più svariati motivi, ma soprattutto perché confermano la visione del mondo a cui più piace credere o perché dicono quello che più si è emotivamente predisposti a udire⁹⁸: che dalla tale malattia incurabile si può guarire grazie al “metodo Stamina”⁹⁹, che l’attentato dell’11 settembre è stato organizzato dai servizi segreti statunitensi o israeliani, che i vaccini sono inutili o dannosi ma servono a foraggiare le case farmaceutiche, che i terremoti del centro Italia sono causati dalle trivellazioni petrolifere nel mare Adriatico ecc.

I fenomeni sopra menzionati stanno ultimamente generando forti inquietudini, testimoniate in Italia tra l’altro dalla recente presentazione in Senato di un disegno di legge che introduce i nuovi reati di “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico attraverso piattaforme informatiche” e “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme, fuorviare settori dell’opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne d’odio e campagne volte a minare il processo democratico”¹⁰⁰. Ma in tutto il mondo si moltiplicano gli appelli

⁹⁶ Vedi ad esempio, tra centinaia di altri, il caso del privato che nel 2012 caricò su Youtube un video anti-islamico intitolato “Innocence of muslims”, che in medio oriente e Pakistan dette origine a tumulti che secondo diverse fonti giornalistiche costarono la vita ad almeno 50 persone. Su questo e altri episodi di disordini scatenati da contenuti diffusi online cfr. ZICCARDI 2016, p. 128 ss.

⁹⁷ Il nesso tra i media digitali e l’aggravarsi di questo fenomeno è descritto con acume da NICHOLS 2017.

⁹⁸ Sulla tendenza a credere ciò che più piace (che nel gergo della psicologia sociale si chiama “euristica dell’affetto”) e altri noti *bias* dei processi di formazione delle credenze, si veda KAHNEMAN 2012.

⁹⁹ Un trattamento privo di validità scientifica e di efficacia terapeutica rivolto principalmente alla cura delle malattie neurodegenerative e basato sulla presunta conversione di cellule staminali mesenchimali in neuroni.

¹⁰⁰ Cfr. DDL n. 2688 recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”, che tra l’altro si propone di aggiungere al Codice penale i seguenti articoli:

«Art. 656-bis. Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000»;

«Art. 265-bis. Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell’opinione pubblica, anche attraverso campagne con l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore [sic] a dodici mesi e con l’ammenda fino a euro 5.000».

o le iniziative legislative diretti ad aumentare il controllo e la responsabilizzazione della comunicazione digitalmente mediata degli utenti o dei fornitori dei servizi Internet, anche attraverso lo strumento penale¹⁰¹.

Anche dando per scontato che tutti gli scenari sopra menzionati siano effettivamente connaturati alla libera comunicazione digitale, la questione più rilevante per il discorso svolto in questo libro è però la stessa alla quale Sunstein non fornisce risposte esplicite, ossia: per quali ragioni tali fenomeni sarebbero pericolosi per la democrazia?

Una prima risposta potrebbe far rilevare che tutto ciò che è pericoloso per la convivenza pacifica e ordinata dei consociati è pericoloso anche per la democrazia che, come del resto il diritto, si regge sulla comunanza di un *punto di vista interno* che include la volontà di affidare a procedure istituzionalizzate e regole definite *ex ante*, anziché alle vie brevi, la soluzione delle questioni controverse¹⁰². Una democrazia esiste in quanto (e fino a che) la generalità dei cittadini crede e in qualche misura vuole che esista, e così sceglie di accettare, eventualmente *oborto collo*, le decisioni della maggioranza di turno. Se dunque avessimo buone ragioni per ritenere che la rete è un mezzo socialmente incendiario, che la comunicazione online nelle forme in cui è attualmente praticata aumenta, anziché contribuire a ridurre, la conflittualità sociale, che la disinformazione e le campagne d'odio minano il senso di solidarietà o oscurano lo stesso punto di vista interno che ci rende partecipi di una pratica sociale condivisa e considerata in qualche senso legittima, potremmo avere giustificati motivi di preoccupazione, o addirittura avallare gli scenari apocalittici ultimamente dipinti da tanti commentatori. Costoro hanno certo buon gioco nel portare un'ampia casistica storica a dimostrazione di come certe patologie dell'informazione e della comunicazione politica abbiano effetti nefasti per la democrazia. Non occorre in effetti aver letto Arendt¹⁰³ o gli studi di psicologia sociale di Zimbardo¹⁰⁴ o di Milgram¹⁰⁵ per convenire ad esempio sul fatto che l'ascesa del nazismo e le conseguenti atrocità siano state coadiuvate da gigantesche mistificazioni e teorie della cospirazione che i *general-interest intermediaries* dell'epoca non riuscirono ad arginare e in alcuni casi anzi

«Art. 265-ter. Ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si renda responsabile di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore [sic] a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000,00».

Il disegno di legge prevede anche che prima di aprire un blog, sito web privato o forum diretto alla pubblicazione o diffusione online di informazioni, chiunque debba inviare tramite posta elettronica certificata tutte le informazioni personali (nome e cognome, domicilio e codice fiscale) alla Sezione per la stampa e l'informazione del tribunale territorialmente competente. Le piattaforme informatiche sono infine obbligate a monitorare costantemente ciò che viene pubblicato al loro interno, compresi i commenti degli utenti, che se "non attendibili" devono essere rimossi.

¹⁰¹ La Direttiva UE 2017/541, adottata nel marzo 2017, all'art. 5 prevede tra l'altro che "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) [reati di terrorismo], se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi". L'art. 21 prevede inoltre che "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo come indicato all'articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio. 2. Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuoverli alla fonte i contenuti di cui al paragrafo 1, adottare misure per bloccare l'accesso a tali contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio". Nel momento in cui scrivo, in Germania è in via di approvazione un progetto di legge che prevede pesanti sanzioni pecuniarie per i gestori di siti Internet e social network che non rimuovano in breve tempo link e pagine con contenuti penalmente rilevanti o notizie palesemente false.

¹⁰² L'ovvio riferimento è a HART 1991, p. 68 ss.

¹⁰³ ARENDT 2013.

¹⁰⁴ ZIMBARDO 2008.

¹⁰⁵ MILGRAM 1975.

amplificarono. La *Dolchstoßlegende*¹⁰⁶, la teoria del complotto giudaico¹⁰⁷ e l'abietta dottrina della supremazia biologica e morale della razza ariana¹⁰⁸ erano fandonie facilmente riconoscibili come tali, a cui però troppi tedeschi della Repubblica di Weimar a un certo punto credettero, decidendo *democraticamente* di porre fine alla democrazia e di mettersi nelle mani del *Führer und Reichskanzler*. Allo stesso modo, si potrebbe sostenere che *fake news*, post-verità, teorie del complotto, bolle informative, *shitstorms*, campagne d'odio contro gruppi minoritari o svantaggiati, polarizzazione della sfera pubblica e altri fenomeni tipici della comunicazione digitale irregolata e indisciplinata non sono altro che i sintomi di un potenziale antidemocratico inerente alla comunicazione digitale, che sarebbe intrinsecamente illiberale¹⁰⁹, geneticamente squilibrata a vantaggio dei portatori di odio¹¹⁰ e/o responsabile dei risultati politici accolti dalla maggior parte dei commentatori accademici con sgomento e incredulità: la c.d. "Brexit", l'affermazione in molti paesi di forze politiche qualificate come "populiste" (sovraniste, nazionaliste, xenofobe), l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti ecc.¹¹¹

Ai commentatori che additano la comunicazione digitalmente mediata come il colpevole di questi presunti malfunzionamenti (o crisi, o *disfigurement*) della democrazia, e su questa base giungono a conclusioni critiche o scettiche nei confronti di tutto ciò venga qualificato come "democrazia elettronica", mi permetto di far notare che:

- 1) La recente affermazione dei "populisti", laddove occorsa in Occidente, è il risultato di regolari consultazioni democratiche. Proclamare la crisi della democrazia perché non piacciono i risultati delle elezioni è come lamentare il declino dell'istituto matrimoniale perché il proprio coniuge ha commesso adulterio: è una conclusione fallace (oltreché antisportiva)¹¹²;

¹⁰⁶ In italiano, la "leggenda della pugnalata alle spalle": una mistificazione con la quale i nazionalisti della Repubblica di Weimar addossarono le colpe della sconfitta della Germania imperiale nella prima guerra mondiale non all'evidente inferiorità militare delle forze armate germaniche nei confronti delle potenze alleate, ma al crollo del cosiddetto fronte interno, all'asserita sedizione e al presunto disfattismo anti-nazionale delle correnti politiche tedesche democratiche e popolari.

¹⁰⁷ Un pregiudizio antisemita molto antico secondo cui il popolo ebraico è responsabile di tramare in danno di tutti gli altri popoli per diverse finalità, soprattutto economiche. Uno dei capisaldi dello sforzo propagandistico del nazismo per giustificare la persecuzione degli ebrei furono *I Protocolli dei Savi di Sion*, un falso documentale pubblicato nei primi anni del XX secolo nella Russia imperiale dalla *Okhrana*, la polizia segreta zarista, in forma di documento segreto attribuito a una fantomatica cospirazione ebraica e massonica finalizzata alla conquista del mondo. Sebbene quasi subito dimostrati falsi, vennero spacciati come autentici da Hitler in persona (che li citò nel *Mein Kampf*), e a partire dagli anni Trenta divennero una lettura obbligatoria per gli studenti tedeschi. Vengono tuttora ritenuti autentici in vari ambienti antisemiti.

¹⁰⁸ Che, vale la pena ricordarlo, rivendicava pretese di scientificità, specie nella versione proposta da Alfred Rosenberg ne *Il mito del XX secolo*, una rielaborazione dell'ideologia razzista e pangermanista propugnata da Houston Stewart Chamberlain e ancor prima da Joseph Arthur de Gobineau. Venduto in oltre due milioni di copie, *Il mito* divenne il testo più diffuso del nazismo dopo il *Mein Kampf*, nonostante la mole assai ponderosa (più di 700 pagine), e venne previsto come obbligatorio per le scuole secondarie, gli istituti di istruzione superiore e le varie associazioni e scuole di politica naziste.

¹⁰⁹ Cfr. JOHNSON 2007.

¹¹⁰ Cfr. tra gli altri HESS 2015.

¹¹¹ Tra le decine di contributi, mi limito a rimandare a David Enoch, che qualifica tali opzioni come «both clearly immoral and – for the vast majority of voters – also irrational in self-interested terms»; ENOCH 2017, p. 2.

¹¹² Nonché espressiva di un luogo comune ormai molto logoro; BARBERIS 2013 e il suo maestro Giovanni Tarello (fin da TARELLO 1957) ricordano infatti che la retorica della "crisi" è un elemento che ricorre da secoli nella storia del pensiero giuridico, discendendo sovente non tanto da un effettivo dissesto del diritto, dello Stato, della legge, della democrazia ecc. quanto dal superamento delle dottrine, delle narrazioni e dei modelli teorici che di volta in volta vengono utilizzati per accostarli, giustificarli o spiegarli. Una crisi, dunque, più culturale e simbolica che reale o strutturale.

- 2) le menzogne fatte circolare dai nazisti avranno pure agevolato l'ascesa del Terzo Reich, ma non hanno avuto certo bisogno di Internet o delle ICT per propagarsi e diffondere il loro orrendo messaggio di morte;
- 3) l'accostamento situazionista, deterministico e in ultima analisi de-responsabilizzante che accomuna molti critici della libera comunicazione digitale inizia a essere datato anche dal punto di vista della psicologia sociale¹¹³, e comunque fraintende il senso profondo del concetto di democrazia, che si basa solo sull'idea che i più decidono per tutti, e non su quella per cui sono democratiche solo le decisioni buone (qualunque cosa ciò significhi) o sono buone solo le decisioni democratiche;
- 4) è ben vero che la pretesa di disintermediazione culturale, la fioritura di esperti "fai da te" e la confusione tra *episteme* e *doxa* nel web mettono in discussione la specializzazione e la suddivisione dei compiti che costituisce fattore di sviluppo economico e sociale almeno dall'invenzione della scrittura¹¹⁴, ma non si capisce come mai tutto ciò pregiudichi la democrazia anziché, eventualmente, la (comunque valutata) qualità sostanziale dei suoi risultati. A *costituire* la democrazia intesa come autogoverno è infatti, propriamente, il solo esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini, e non il suo *buon* esercizio, qualunque sia il criterio adoperato per valutarlo come tale¹¹⁵. La scarsa qualità dell'informazione digitale potrebbe dunque certamente ripercuotersi sulla qualità degli *outcomes* democratici, o essere fattore di *cattiva* democrazia nel senso precisato all'inizio del paragrafo precedente, ma per considerarla alla stregua di una negazione della democrazia occorre un *plus* teorico-argomentativo che al momento mi pare manchi¹¹⁶.

Mi pare insomma che le pur legittime preoccupazioni sollevate dai fenomeni descritti in questo paragrafo stiano portando ad eccessi diametralmente opposti ma altrettanto ingiustificati rispetto a quelli di chi trova nella rete la fonte di tutte le soluzioni ai problemi dell'umanità. Per concludere che la comunicazione in rete è dannosa per la democrazia non basta provare che, di fatto, la conflittualità dialettica persiste ed è anzi esacerbata nei contesti digitali, ma si ha l'onere di indicare i motivi per cui tutto ciò ostacola la libera espressione della volontà popolare nei momenti solenni in cui questa diventa indirizzo politico generalmente vincolante. Ciò perché la democrazia non è necessariamente la sede in cui i conflitti e i disaccordi vengono sostituiti da composizioni più o meno bonarie in cui tutti rinunciano a qualcosa per il bene comune, ma una procedura in cui ci si conta per stabilire chi decide il da farsi *nonostante* il persistente dissenso, anche acuto, degli altri. Sebbene un certo indirizzo teorico che avremo modo di criticare più oltre detesti ammetterlo, la funzione di una procedura democratica non è quella di guidare all'accordo *unanime* sopra le questioni sostanziali controverse, bensì quella di deciderle in circostanze di disaccordo accontentando i più e scontentando i meno, a

¹¹³ Molti recenti studi di psicologia sociale, ad esempio, criticano l'accostamento eccessivamente deresponsabilizzante del situazionismo adottato da Milgram, Zimbardo e altri studi sull'obbedienza all'autorità e propongono un approccio misto, in cui i comportamenti di chi si rende complice di un processo di distruzione sono considerati alla luce sia di condizioni legate alla situazione sia di inclinazioni personali. Sul punto si veda DELCURATOLO 2016.

¹¹⁴ Cfr. GOODY 1986. A questo proposito, Hayek osserva che «La civiltà si fonda sul fatto per cui noi tutti traiamo dei benefici da una conoscenza che in realtà non possediamo. Uno dei modi in cui l'organizzazione delle società civili ci aiuta a superare le limitazioni della conoscenza individuale è la sconfitta dell'ignoranza non mediante l'acquisizione di maggior conoscenza, bensì tramite l'utilizzazione della conoscenza che è, e rimane, ampiamente dispersa tra i diversi individui»; HAYEK 2002, p. 84.

¹¹⁵ Cfr. PINTORE 2003, p. 79 ss.

¹¹⁶ A meno che, da una prospettiva radicalmente diversa da quella adottata in questo libro, non si acceda a una teoria *epistemica* come ad esempio quella di David Estlund (cfr. ESTLUND 1997, ESTLUND 2008), che giustifica la democrazia principalmente come *strumento* di produzione di decisioni collettive buone.

condizione che questi ultimi conservino la possibilità di diventare maggioranza domani. Finché dunque i danni inferti dalla comunicazione online a *questa* funzione fondamentale della democrazia non saranno spiegati e dimostrati, l'idea dei suoi effetti antidemocratici resterà poco più che un luogo comune.

Ho tuttavia l'impressione che gli allarmi angosciati e le preoccupazioni diffuse sulla scadente qualità della comunicazione politica online siano associate alla crisi della democrazia sulla base di concezioni della stessa molto più esigenti di quella, "minimale" e fundamentalmente aggregativa, che ho finora presupposto. Mi pare cioè che gran parte della diffusa disillusione sulla democrazia elettronicamente partecipata sia imputabile alla constatazione del fallimento dell'ideale romantico di una rete vista come sede di dialogo ragionato e ragionevole tra tutti i cittadini; lo stesso che si è vanamente ricercato per decenni nei contesti della politica parlamentare del mondo reale. Se è così, dovrebbe considerarsi seriamente l'ipotesi che non sia la democrazia a essere messa in crisi dalle effettive circostanze della comunicazione digitalmente mediata, ma piuttosto una sua particolare concezione ideale e forse idealizzata: *la democrazia deliberativa*.

Avrò modo di vagliare quest'ipotesi in un'analisi critica della nozione di democrazia elettronica deliberativa che si dipanerà attraverso i prossimi capitoli nel modo seguente. Nel capitolo 2 descriverò alcuni eccessi di ottimismo sulle virtù democratizzanti dei media digitali la cui frustrazione è probabilmente all'origine delle attuali disillusioni e diffidenze nei confronti della democrazia elettronica. Vedremo che tra questi approcci entusiastici, il più difettoso è per l'appunto quello che coniuga la concezione deliberativista della democrazia con l'idea di una rete vista come sede inerentemente funzionale al confronto cooperativo e ragionevole. Nel capitolo 3 passerò in rassegna i diversi ruoli che le ICT possono svolgere nei processi democratici, con lo scopo di distinguere la partecipazione tramite voto elettronico, con cui i cittadini contribuiscono direttamente alla determinazione della volontà popolare, dalla partecipazione riguardante l'esercizio di altri diritti presupposti a una democrazia degna da un punto di vista liberale. Nel capitolo 4, infine, mi occuperò di alcuni problemi che ostacolano il voto elettronico come oggi congegnato, e tratterò alcuni dilemmi aperti dall'impiego delle ICT nei processi di consultazione popolare. Durante questo percorso cercherò di dimostrare che il problema centrale della democrazia elettronica non è il malfunzionamento di una deliberazione digitale che, configurata nel modo in cui la intendono i suoi assertori, semplicemente non trova luogo nelle effettive circostanze della politica, reale o virtuale che sia, ma è piuttosto la difficoltà di completare la sua missione principale e originaria: consentire un concorso dei cittadini alle decisioni politiche collettive più ampio, agevole e influente rispetto alle forme tradizionali della partecipazione democratica, a parità di garanzie circa la sua libertà e genuinità.